



Vademecum Scuola

orientamenti per un'integrazione consapevole

ultimo aggiornamento: **30 aprile 2008**

a cura del

**Coordinamento Nazionale
Associazioni delle persone con sindrome di Down
GRUPPO SCUOLA**



Sede Legale:
Viale delle Milizie 106, 00192 - Roma
Tel. 06/3723909 - fax 06/3722510

Sede Operativa:
Via A. Volta 19/4, 16128 - Genova
Tel. 010/592883 - fax 010/5956693
E-mail: associazioni@coordinamentodown.it

Il [Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down](http://www.coordinamentodown.it), si è voluto dare uno strumento utile per affrontare il tema dell'integrazione scolastica.

Il Vademecum che state leggendo è opera del "Gruppo Scuola" (scuola@coordinamentodown.it) espresso da tale Coordinamento che è attualmente costituito dai rappresentanti delle seguenti associazioni:

- AIPD Nazionale, Roma
- UNIDOWN – Unione Nazionale Down, Genova
- AGbD – Associazione sindrome di Down, Verona
- AGPD, Milano
- AIR Down, Moncalieri (TO)
- Associazione Sindrome di Down – Regione Campania, Napoli
- Coordinamento GRD, Bologna
- VIVIDOWN, Milano

Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione:

Paola Gherardini, Giuliana Fornaro, Gianni Lacoppola, Grazia Minelli, Debora Niero, Giuseppe Peroli, Valeria Pintaldi, Nicola Tagliani, Adriano Tedeschi.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione l'avvocato *Salvatore Nocera*, responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'integrazione dell'AIPD Nazionale contattabile all'indirizzo e-mail osservscuola.legale@aipd.it.

Si ringraziano altresì:

Angelo Benassi, Manuela Colombo, Maria Fiaccadori, Gian Marco Gavardi, Carmen Rotoli.

Questo opuscolo può essere strumento utile per tutte le disabilità avendo l'integrazione scolastica riferimenti legislativi e percorsi comuni.

La presente edizione è aggiornata con la normativa della Riforma scolastica e successive modifiche sino al **30 aprile 2008**.

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DI QUESTO FILE

Questo file è stampabile ma non modificabile ed è organizzato in forma ipertestuale.

Questo significa che:

- le parole scritte in **blu** sono collegamenti a siti internet (in particolar modo per quanto riguarda la possibilità di visualizzare la normativa citata);
- le parole scritte in **rosso scuro** sono collegamenti ad altre parti del testo del Vademecum.

Cliccando su questi collegamenti si può visualizzare direttamente il sito o la parte del testo collegati.

Nella parte finale è stato aggiunto un **Glossario** per esplicitare le sigle e chiarire il significato di alcuni termini utilizzati nel testo.

Il presente file, o parti del testo in esso contenuto, possono essere diffusi esclusivamente citando la fonte.

Qualora i testi in esso contenuti dovessero essere diffusi pubblicamente o inseriti in altro sito e/o pubblicazione, dovrà esserne preventivamente richiesta autorizzazione al Coordinamento stesso.

Premessa

Questo vademecum, che contiene i riferimenti di norme relative all'inserimento scolastico, vuole porsi come strumento di facile consultazione, per orientarci meglio tra le continue modifiche della normativa scolastica. Questo vuole essere un primo passo per un reciproco aiuto tra Famiglia, Scuola e Operatori Socio-sanitari. Naturalmente i familiari non devono considerarsi "avversari" delle Istituzioni scolastiche, limitandosi ad "impuntarsi" sulle rivendicazioni di diritti, ma possono proporsi come parte attiva ed aiutare le scuole che non hanno ancora padronanza di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di una vera integrazione scolastica, fornendo tutte le informazioni ed i suggerimenti (contatti con Enti, Associazioni ed altro) utili a far proseguire il cammino scolastico dei propri figli nel modo più proficuo.

La logica ispiratrice di questo vademecum, comune a tutte le Associazioni, è di mettere a disposizione delle famiglie, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e degli altri operatori che prestano il loro servizio anche nella scuola su tutto il territorio nazionale, un insieme d'informazioni omogenee e comuni da utilizzare agevolmente per sostenere in modo concreto i diritti dei propri figli/alunni.

Questo strumento è un'utile fonte anche per tutti coloro che intendono lavorare insieme e che vogliono essere parte attiva per il rispetto dei principi d'uguaglianza e d'integrazione nel mondo della scuola.

Con la parola "diritti" intendiamo non solo le disposizioni previste dalla legge, ma anche quegli aspetti relativi all'accoglienza, al rispetto, all'attenzione, alla partecipazione che devono essere adeguati alle singole situazioni e che le norme stesse forse sottintendono ma non garantiscono operativamente. Ancora troppo spesso incappiamo in situazioni nelle quali la legge è applicata in modo formale e non sostanziale, resa appunto inefficace dalla mancanza d'accoglienza, rispetto, partecipazione o collaborazione da parte da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

Per il raggiungimento di un buon grado di scolarizzazione e integrazione non è sufficiente, infatti, iscrivere il proprio figlio dal nido alle superiori (come previsto dalla [L. n° 104/92](#)) né è sufficiente avere il maggior numero possibile di ore di sostegno. Noi crediamo che un buon progetto di vita passi attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e che sia necessario svolgere la propria attività di educatori con professionalità e competenza.

Cordialmente,
Il Gruppo Scuola

Indice

Premessa	4
Indice	5
Il Percorso Promemoria per i genitori nel momento della scelta	7
1. ASILO NIDO	7
2. SCUOLA DELL'INFANZIA	7
3. SCUOLA PRIMARIA	7
4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)	8
5. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE)	8
6. INSERIMENTO LAVORATIVO	8
7. UNIVERSITÀ	8
L'iscrizione	9
1. COME SCEGLIERE LA SCUOLA	9
2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE	9
3. L'ISCRIZIONE	9
4. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)	10
5. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA PER ISTITUTI TECNICI, PROFESSIONALI E D'ARTE	10
6. SCHEMA RIASSUNTIVO	11
Aspetti e risorse della scuola	12
1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA	12
2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP	12
GLH d'Istituto (GLHI):	12
GLH Operativo (GLHO):	12
3. IL POF (Piano dell'Offerta Formativa)	13
4. GLI INSEGNANTI CURRICOLARI	13
5. L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO	13
6. INDIVIDUAZIONE DELL'ÉQUIPE PEDAGOGICA (ex Consiglio di Classe)	14
7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE	15
8. L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE	15
9. L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI	15
10. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)	16
11. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)	16
12. PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)	17
13. VALUTAZIONE ED ESAMI	17
La valutazione ordinaria	17
Valutazione nella scuola primaria (ex Elementare)	18
Valutazione nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)	18
Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione (ex licenza media)	18
Valutazione ordinaria e differenziata nella scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore), esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte	19
Esami finali di Stato	19
Modalità previste	20
14. RIPETENZE-PERMANENZE	21
La Riforma Scolastica: quadro generale	22
1. ATTUAZIONE DELLA RIFORMA	23
2. DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23
3. PRINCIPALI INNOVAZIONI	23
4. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA)	23
5. PRIMO CICLO	24
Scuola primaria (ex scuola elementare)	24
Scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)	24
6. SECONDO CICLO	25
1. Percorso dei licei (ex scuola superiore)	25
2. Sistema dell'istruzione e formazione professionale	25

Varie	26
1. MATERIALI ED AUSILI	26
2. I TRASPORTI	26
3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE	26
4. TUTELA DELLA PRIVACY	26
5. LA SCUOLA PRIVATA	27
6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI	28
7. IL GLIP (Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale)	28
8. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, SERVIZI E CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	28
9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA	28
10. BARRIERE ARCHITETTONICHE	28
11. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA	29
12. ISTRUZIONE A DOMICILIO	29
Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola	30
1. ASILO NIDO	30
2. SCUOLA DELL'INFANZIA (ex scuola materna)	30
Uno sguardo particolare per la scuola dell'infanzia	30
Impossibilità della permanenza di un alunno nella scuola dell'infanzia successivamente al 6° anno.....	31
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	31
3. SCUOLA PRIMARIA (ex scuola elementare).....	31
4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex scuola media)	32
5. ORIENTAMENTO dopo il primo ciclo	32
6. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	32
7. APPRENDISTATO	33
8. PERCORSI MISTI	34
9. EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI	34
10. CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	34
11. ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ.....	35
Promemoria per le famiglie	36
SETTEMBRE	36
OTTOBRE	36
OTTOBRE-NOVEMBRE	36
DICEMBRE	36
GENNAIO	36
MARZO	36
MARZO-APRILE	Errore. Il segnalibro non è definito.
MAGGIO.....	36
GIUGNO	37
LUGLIO	37
A CHI RIVOLGERSI SE CI SONO PROBLEMI	37
Glossario	38
Associazioni aderenti al Coordinamento Nazionale	39
Numeri e siti utili	39
1. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	39
2. REFERENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	39
3. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	39
4. SITI UTILI.....	40

Il Percorso

Promemoria per i genitori nel momento della scelta

1. ASILO NIDO (Vai a ►).

COME SCEGLIERE? (Vai a ►).

1. Residenzialità
2. Spazi a disposizione
3. Qualità dell'Offerta Formativa e competenze professionali
4. Modalità di coinvolgimento della famiglia

L'ISCRIZIONE (Vai a ►).

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'**attestato di alunno in situazione di handicap**, ed eventualmente anche la Diagnosi Funzionale (**.DF.**).
2. Contattare la referente pedagogica del nido ed iniziare un rapporto di conoscenza reciproca.
3. Coinvolgere le operatrici del nido.
4. Richiedere al Dirigente Scolastico il personale educativo e assistente specializzato di cui all'art. 13, comma 2 della **L. n° 104/92**.

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA) (Vai a ►).

COME SCEGLIERE? (Vai a ►).

1. Residenzialità.
2. Conoscenza degli spazi e del **.POF.**
3. Valutazione delle risorse professionali.
4. Provvedere all'iscrizione nei **.tempi previsti.**

L'ISCRIZIONE (Vai a ►).

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'**attestato di alunno in situazione di handicap** e la Diagnosi Funzionale (**.DF.**).
2. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o con il coordinatore pedagogico della scuola.
3. Costituzione del **Gruppo di lavoro**. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del **.PEI/PEP.**
4. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del **.PEI/PEP.**

PROGETTO PASSAGGIO (vai a ►).

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.
- Richiesta di **.continuità del progetto** e dell'**.insegnante di sostegno.**, qualora sia necessario.

3. SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE) (Vai a ►).

COME SCEGLIERE? (Vai a ►).

1. Residenzialità; spazi e strutture didattiche alternative (laboratori, atelier).
2. Compagni che hanno frequentato con il bambino/a la scuola materna.
3. Conoscenza del **.POF.** e criteri per la formazione delle classi.
4. Provvedere all'iscrizione nei **.tempi previsti.**
5. Valutazione delle risorse in organico di diritto.

L'ISCRIZIONE (Vai a ►).

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'**attestato di alunno in situazione di handicap** e la Diagnosi Funzionale (**.DF.**).
2. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o coordinatore pedagogico. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola materna e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (**.ore aggiuntive.**).
3. Costituzione del **Gruppo di lavoro** e verifica dell'esistenza del **.Gruppo di lavoro di Istituto.**
4. Calendarizzazione degli incontri per la stesura e del **.PEI/PEP.**
5. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del **.PEI/PEP.**

PROGETTO PASSAGGIO (vai a ►).

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche
- Richiesta di **.continuità del progetto** e dell'**.insegnante di sostegno.**, qualora sia necessario

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA) [\(Vai a ►\)](#).

COME SCEGLIERE? [\(Vai a ►\)](#).

1. Residenzialità; spazi e strutture didattiche alternative (laboratori, atelier).
2. Compagni che hanno frequentato con il bambino/a la scuola elementare.
3. Conoscenza del **.POF.** e criteri per la formazione delle classi.
4. Provvedere all'iscrizione nei **tempi previsti**.
5. Valutazione delle risorse in organico di diritto.

L'ISCRIZIONE [\(Vai a ►\)](#).

1. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o coordinatore pedagogico. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola elementare e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (**ore aggiuntive**).
2. Costituzione del **Gruppo di lavoro** e verifica dell'esistenza del **Gruppo di lavoro di Istituto**..
3. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del **.PEI/PEP.**
4. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del **.PEI/PEP.**
5. All'interno del **Gruppo di lavoro** scegliere la forma migliore di **valutazione**..
6. Alla fine della 2^a media si può iniziare il percorso di **orientamento**..
7. All'inizio della 3^a media provvedere all'indagine per la **scelta** della **scuola superiore**..

PROGETTO PASSAGGIO [\(vai a ►\)](#).

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.
- Richiesta di **continuità del progetto** e dell'**insegnante di sostegno**, qualora sia necessario.

5. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE) [\(Vai a ►\)](#).

N.B. Si informa che con il **D.M. n° 4018/FR del 31/05/2006** la sperimentazione della Riforma nella scuola superiore prevista per l'a.s. 2006-07 è stata **sospesa** e con l'art. 13, comma 1 quater della **L. n° 40/07** è stata prorogata all'a.s. 2009-2010.

COME SCEGLIERE? [\(Vai a ►\)](#).

1. Continuare il **percorso scolastico**..
2. Dopo l'obbligo formativo, si può scegliere:
 - **percorsi integrati** scuola-formazione professionale.
 - Centri di formazione professionale (**CFP**)

L'ISCRIZIONE [\(Vai a ►\)](#).

1. Prendere contatto con il Dirigente scolastico, la figura obiettivo e/o coordinatore del **.GLH d'istituto** che ha la responsabilità del sostegno alla persona. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola media e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (**ore aggiuntive**).
2. L'**iscrizione** può avvalersi della **licenza media oppure di un attestato di terza media**..
3. Costituzione del **Gruppo di lavoro** e verifica dell'esistenza del **Gruppo di lavoro di Istituto**..
4. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del **.PEI/PEP.**
5. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del **.PEI/PEP.**
6. All'interno del **Gruppo di lavoro** scegliere la forma migliore di **valutazione**..
7. Per l'iscrizione alla **formazione professionale** viene richiesto di avere compiuto il quindicesimo anno di età.
8. Il primo anno è dedicato al consolidamento delle abilità acquisite e a nuovi crediti formativi scolastici; il secondo anno all'introduzione di un percorso di orientamento e valutazione degli interessi, delle competenze, delle autonomie necessarie all'avviamento alla professionalità.
9. Gli altri anni sono dedicati ad avviare percorsi integrati scuola-lavoro o a scelte diverse, in relazione alla tipologia della disabilità e necessità del ragazzo/a.

6. INSERIMENTO LAVORATIVO

7. UNIVERSITÀ [\(Vai a ►\)](#).

L'iscrizione

1. COME SCEGLIERE LA SCUOLA

La scelta della scuola spetta congiuntamente ad entrambi i genitori e, in caso di divergenze insanabili, spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela, l'iscrizione spetta al tutore o all'amministratore di sostegno.¹ Nella scelta della scuola, sia nel primo che nel secondo ciclo, è importante verificare e conoscere le **modalità di coinvolgimento e partecipazione della famiglia** all'interno del percorso scolastico.

Inoltre tenere conto di alcuni aspetti:

1. **Residenzialità:** è consigliabile dare priorità a scuole collocate nella propria zona di residenza per favorire relazioni sociali sul territorio e facilitare l'autonomia dei ragazzi;
2. **Qualità dell'Offerta Formativa e competenze professionali:** prima di effettuare l'iscrizione è bene prendere contatto con il Dirigente Scolastico e **chiedere in visione la copia del POF** (Piano dell'Offerta Formativa) per verificare:
 - a. se ci sono tutti i presupposti per un'adeguata accoglienza;
 - b. l'attenzione data all'integrazione e la presenza di iniziative che la facilitino;
 - c. l'esistenza di collaborazioni tra la scuola e altre risorse culturali, sociali e del tempo libero del territorio;
 - d. il funzionamento del **GLHI** e del **GLHO**.

2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE...

Per la prima iscrizione all'inizio del percorso scolastico (scuola dell'Infanzia o scuola primaria se non ha frequentato la scuola dell'infanzia) il bambino con disabilità **ha bisogno dell'attestato d'alunno in situazione di handicap** che resterà valido per tutto il percorso scolastico, salvo i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità.²

Il **D.P.C.M. n° 185/06** ribadisce che **tale certificazione riguarda solo casi di alunni con "minorazioni stabilizzate o progressive"**.³ Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all'insegnante di sostegno.

Se il bambino è stato certificato già dall'ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, come pure per i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica, tale certificazione è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica. Ciò a seguito del **documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008**, art. 2, comma 1.

Per chi non ha già una tale certificazione all'inizio del percorso scolastico e rientra nei criteri del **D.P.C.M. n° 185/06** e della **L. n° 104/92**, tale attestazione può essere richiesta al momento della prima iscrizione scolastica dai genitori o chi ne fa le veci a:

1. **ASL di riferimento:** In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di una équipe multidisciplinare. È a tale Servizio che i genitori devono richiedere l'attestato d'alunno in situazione di handicap.
2. **Centro privato convenzionato e/o accreditato:** l'**Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94** stabilisce che può provvedere a rilasciare tale attestazione anche lo specialista di un centro convenzionato con l'ASL o accreditato, ai sensi dell'art. 26 della **legge n° 833/78**. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti. Però, dopo il **D.P.C.M. n° 185/06** occorre verificare come le singole Regioni hanno normato tale materia.
3. **Centro privato non convenzionato e/o non accreditato :** **Il D.P.C.M. n° 185/06, non prevede più che tale certificazione sia rilasciata da un Centro privato non convenzionato e/o non accreditato.**

3. L'ISCRIZIONE⁴

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.⁵ Qualora si verifichi un numero d'iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell'Istituto, deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con disabilità.⁶ e per quelli in situazione di gravità.⁷

La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, entro gennaio per l'iscrizione, entro i primi di luglio per la conferma definitiva, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la **certificazione medica attestante la situazione di handicap** e la **Diagnosi Funzionale**, se non già trasmessa (vedi **schema riassuntivo**).

Tale certificazione deve essere redatta su un apposito modulo che può essere diverso nelle singole province. È importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità, quali, ad esempio: **trasporti**, **assistenza**

¹ L. n° 6/04.

² D.P.C.M. n° 185/06; **Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94**, art. 2 e **L. n° 104/92**, art. 12, comma 5

³ **L. n° 104/92**, art. 3

⁴ **C.M. n° 110/07**.

⁵ **L. n° 104/92**, art. 12, comma 4

⁶ **C.M. n° 363/94**.

⁷ **L. n° 104/92**, art. 3, comma 3

per l'autonomia e la comunicazione, assistenza per l'igiene personale, esigenze alimentari, somministrazione di farmaci, terapie specifiche o altro. Questa procedura si ripete al momento dell'iscrizione in ogni ordine di scuola.

Gli alunni con sindrome di Down sono dichiarati, su richiesta dei genitori, con Handicap in situazione di gravità, senza bisogno di alcuna visita medica, sulla base del cariotipo (mappa cromosomica). I genitori, esibendo tale mappa alla ASL o al medico di famiglia, hanno diritto ad ottenere la certificazione.⁸

4. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)

Alla stesura della DF provvede l'unità multidisciplinare dell'A.S.L. che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione dell'ASL competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.⁹

In base all'art. 2, comma 2 del documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 la DF deve essere "redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF e si articola nelle seguenti parti:

- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- Individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale".

Per l'individuazione delle professionalità e le risorse necessarie, l'equipe multidisciplinare deve essere affiancata da un esperto in didattica speciale, nominato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e da un operatore sociale del Piano di Zona.

Comunque "la Diagnosi Funzionale viene sempre stesa dall'Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia"¹⁰.

Sempre in base all'ultima Intesa Stato-Regioni la Diagnosi funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale.

La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la privacy.

Deve essere redatta entro il 30 luglio¹¹ dell'anno precedente (ma sarebbe preferibile averla già entro metà marzo) ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.¹²

Se l'équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi funzionale in tempo utile per l'iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).

In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l'alunno disabile.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Questo costituisce il necessario presupposto per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (PSP).

Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (richiesta dell'insegnante di sostegno, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.).

5. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA PER ISTITUTI TECNICI, PROFESSIONALI E D'ARTE

Per le iscrizioni a istituti tecnici, professionali e d'arte, in passato, la C.M. n° 262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l'incolumità di alunni in situazioni di handicap, fosse presentato anche un attestato di nullaosta rilasciato dal medico legale dell'ASL. Attualmente la normativa è stata modificata come segue:

- L'attestato viene rilasciato dallo psicologo o dallo specialista che conosce l'alunno e non più dal medico legale.
- Il contenuto dell'attestazione deve riguardare esclusivamente "l'incolumità" dell'alunno.
- Qualora l'attestazione sia negativa, è previsto un supplemento d'indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità, con accorgimenti tecnici o con l'assegnazione di un assistente all'autonomia da parte della Provincia.
- Se le cause di pericolosità sono rimosse, l'ASL deve rilasciare l'attestato positivo.
- In caso contrario, non è possibile l'iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell'anno.¹³
- Per gli alunni in situazione di handicap, l'iscrizione ad una scuola di bacino d'utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l'iscrizione.¹⁴

⁸ Legge Finanziaria per il 2003, L. n° 289/02, art. 94, comma 3

⁹ Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 3

¹⁰ Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2.

¹¹ D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2

¹² Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2.

¹³ C.M. n° 400/91. e C.M. n° 181/93

¹⁴ C.M. n° 363/94.

6. SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTO	RESPONSABILITA'	COMPETENZA	TEMPI INDICATI
Attestazione di handicap.	Famiglia, Tutore o amministratore di sostegno	ASL	All'inizio del percorso scolastico Prima dell'iscrizione (entro gennaio). ¹⁵
Diagnosi Funzionale (DF.)	ASL	ASL, scuola, famiglia ed Enti Locali	All'inizio di ogni ciclo scolastico Entro 45 giorni dall'iscrizione (preferibilmente entro metà marzo, ma comunque non oltre il 30 luglio) ¹⁴
Idoneità di frequenza.	ASL	ASL	Solo per Istituti Tecnici Professionali e d'Arte All'iscrizione definitiva (entro luglio)
Profilo Dinamico Funzionale (PDF.)	Incluso nella Diagnosi Funzionale in base all'art. 2 comma 2 dell' Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 .		
Piano Educativo Individualizzato (PEI.)	Dirigente Scolastico	GLHO. (Scuola, ASL, famiglia, Enti locali e altri)	Preferibilmente redazione a maggio dell'anno precedente e comunque non oltre il 30 luglio ¹⁴ . Rivisto definitivamente all'inizio dell'anno scolastico (prima verifica entro fine 2° quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico)
Piano di Studio Personalizzato (PSP.)	Dirigente Scolastico	Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe)	Redazione, definizione e verifiche immediatamente successive a quelle del PEI.

¹⁵ D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2

Aspetti e risorse della scuola

1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

Per il passaggio da un ordine di scuola all'altro è necessario programmare un progetto di raccordo, preferibilmente nei mesi di marzo-maggio, che coinvolga la scuola di provenienza, la nuova scuola, il territorio e la famiglia.¹

Nel passaggio da una scuola all'altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l'alunno tali da garantire un reale percorso di integrazione scolastica, poiché è importante attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi e tra la scuola ed il territorio.

Come citato nella **C.M. n° 1/88** nei primi mesi dell'anno scolastico è possibile che l'insegnante di sostegno dell'anno precedente segua in un primo momento (massimo tre mesi) il passaggio nella nuova scuola; l'iniziativa dovrà essere programmata d'intesa tra i Dirigenti Scolastici e i Collegi docenti interessati.

Le notizie fornite dalla famiglia e quelle provenienti dalla scuola di partenza al momento dell'iscrizione sono indispensabili alla scuola successiva per garantire la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed inoltrare, a cura del Dirigente scolastico, le richieste al Comune, alla Direzione regionale, all'ASL ed alla Provincia. In ogni scuola il "Gruppo di lavoro di Circolo o d'Istituto" esamina le iscrizioni pervenute e valuta le necessità degli alunni (necessità alimentari, trasporti, personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e all'igiene, somministrazione di farmaci, ecc.). Ad esempio, se sono stati segnalati problemi d'alimentazione, la scuola si mette in contatto con la famiglia e con il servizio di refezione scolastica per concordare le variazioni necessarie; se invece occorre attivare il trasporto, dall'abitazione alla scuola e viceversa, inoltra la domanda all'Ufficio del Comune di residenza dell'allievo; se vi è la necessità di somministrare farmaci in orario scolastico, la famiglia deve comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico che affida l'incarico al responsabile per la sicurezza della salute nella scuola, ove sia presente, oppure prende accordi con l'ASL ed il Comune di competenza.²

Queste richieste devono essere inoltrate al più presto dalla scuola agli Enti competenti, indicativamente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione del servizio per l'anno scolastico successivo. Per questa ragione è bene che le famiglie segnalino al momento dell'iscrizione (gennaio) tutte le necessità. Le scuole possono inoltre attivare percorsi di orientamento tra scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) o formazione professionale³, anche ricorrendo a fondi messi a disposizione dalla Regione.

2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP

È importante che il Dirigente Scolastico organizzi con una precisa periodicità sia il GLH d'istituto (GLHI) che il GLH operativo sul singolo allievo (GLHO).

GLH d'Istituto (GLHI)⁴:

Presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLHI che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali (ivi compresi gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione), rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabili, nonché, per la scuola secondaria di II grado (ex scuola superiore), da rappresentanti degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, e di "collaborare alle iniziative educative d'integrazione predisposte dal piano educativo".⁵

Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del POF.

GLH Operativo (GLHO)⁶:

Il GLHO è composto dall'Équipe Pedagogica (insegnanti curricolari e di sostegno, ex Consiglio di Classe), operatori ASL (e/o dell'ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, l'eventuale assistente per l'autonomia e la comunicazione e l'eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica incaricato dell'assistenza igienica, i genitori dell'alunno ed un esperto di loro fiducia e/o dall'Associazione di cui fanno parte.

¹ Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3.

² Nota interministeriale Istruzione e Salute Prot. n° 2312 del 25/11/2005.

³ L. n° 53/03.

⁴ L. n° 104/92, art. 15, comma 2

⁵ L. n° 104/92, art. 15, comma 2

⁶ L. n° 104/92, art. 12, comma 5

Se le scuole dovessero porre dei problemi al fatto che i genitori vogliono essere assistiti da un loro esperto, si può rispondere che il ruolo determinante della famiglia nella scuola è ulteriormente ribadito dall'art. 1 comma 1 della **L. n° 53/03** di riforma della scuola dal momento che tra i principi informativi della riforma prevede anche quello del "rispetto [...] delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori". Pertanto la famiglia può scegliere come proprio assistente o delegato nei GLHO "personale appositamente qualificato, docente e non docente".⁷

Tale gruppo ha il compito di predisporre il PEI (o PEP) e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.⁸

Talvolta vengono convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.

3. IL POF (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

La legge sull'autonomia prevede che ogni scuola rediga il POF, Piano dell'Offerta Formativa⁹, che è lo strumento con il quale la scuola espone quelle scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. Nel Piano dell'Offerta Formativa è previsto un preciso obbligo d'informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.

Questo significa che il POF diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola, alunni e loro famiglie. L'istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima.

Consigliamo alle famiglie di richiedere esplicitamente ogni anno copia del P.O.F.

In relazione all'integrazione nel POF dovranno essere specificati i criteri e le risorse per l'esercizio del diritto allo studio dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica;
- innovazione didattica;
- iniziative di recupero e sostegno;
- insegnamenti integrativi e facoltativi;
- interventi formativi anche aggiuntivi;
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola dell'infanzia (ex scuola materna);
- orientamento scolastico e professionale.

4. GLI INSEGNANTI CURRICOLARI

Per una reale ed efficace integrazione degli alunni con disabilità sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte dei docenti curricolari che sono insegnanti di tutti gli alunni della classe.¹⁰ Tutti gli interventi didattici inerenti al PEI quindi "debbono coinvolgere l'intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno".¹¹

5. L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d'ogni ordine e grado.¹², secondo le normative richiamate dalla **L. n° 104/92**.¹³

Il Dirigente Scolastico, su proposta del GLHO¹⁴, sentito il parere del GLH di Istituto, assegna l'insegnante di sostegno alla classe che accoglie l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.

Il numero delle ore di sostegno per il singolo alunno viene richiesto e indicato nel PEI, ma concesso dal Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 luglio dell'a.s. precedente.

Attenzione: a causa della riduzione delle ore concesse dall'USR rispetto a quelle richieste, molte scuole operano in base all'art. 45 del **D.M. n° 331/98** e dell'autonomia scolastica¹⁵ e ridistribuiscono le ore concesse a tutta la scuola secondo le esigenze individuate dagli organi collegiali della stessa, anche modificando le richieste contenute nel PEI.

Siano all'a.s. 2007-2008 era indicato il criterio di un posto di sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia.¹⁶ per la costituzione dei posti in organico di diritto.

⁷ L. n° 104/92, art. 8, comma 1, lettera d

⁸ L. n° 104/92, art. 12, commi 5 e 6, Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 4 e 5 e D.P.C.M. n° 185/06.

⁹ Regolamento in materia d'autonomia D.P.R. n° 275/99, art. 3

¹⁰ C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002.

¹¹ Nota Ministeriale Prot. n. 2407 dell'8 agosto 2002.

¹² L. n° 517/77, scuola dell'obbligo; L. n° 270/82, scuola dell'infanzia; C.M. n° 262/88, scuola secondaria di II grado

¹³ L. n° 104/92, art. 13, commi 3, 5 e 6 e art. 14, commi 6 e 7

¹⁴ D.P.C.M. n° 185/06, art. 3

¹⁵ D.P.R. n° 275/99.

¹⁶ L. n° 449/97, art. 40, comma 3

La stessa norma consentiva però “deroghe”, cioè ore aggiuntive, per l’organico di fatto. **La responsabilità della richiesta di deroghe era competenza del Dirigente Scolastico**¹⁷, come pure quella per la riduzione del **numero degli alunni per classe**¹⁸. Secondo le date stabilite da ogni **Direzione Scolastica Regionale** (orientativamente tra fine maggio e inizio luglio dell’a.s. precedente), il Dirigente Scolastico, dalla scuola dell’infanzia (ex scuola materna) alla scuola secondaria di II grado (ex scuola superiore), inoltrava presso il competente Ufficio del **USP** tutta la documentazione raccolta al momento della iscrizione, con il **Piano di Studio Personalizzato** che giustificava la richiesta di ore di sostegno aggiuntive¹⁹. **La concessione delle deroghe era di competenza del Direttore Scolastico Regionale**, che le assegna entro il 31 luglio dell’a.s. precedente²⁰.

N.B. Dall’a.s. 2008-2009 a seguito della **Legge Finanziaria 2008 n° 244/07**, art. 2 commi 413 e 414 e del Decreto sugli organici trasmesso con **Circolare Ministeriale n° 19/08**, è stato definitivamente soppresso il criterio di 1 posto di sostegno ogni 138 alunni in organico di diritto sostituito già nella **Legge Finanziaria 2007 n. 296/06**, art. 1 comma 605, lettera b con quello dell’*“individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, enti locali attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”*.

La stessa **Finanziaria 2008** **abolisce le “deroghe” che verranno sostituite con supplenze (ore aggiuntive)** e fissa un tetto massimo per gli organici di sostegno non superiore a circa 93.000 docenti l’anno in modo da garantire un **rapporto medio nazionale di 1 insegnante ogni 2 alunni certificati** con possibili correzioni a livello di singole province per allinearle al rapporto medio nazionale di 1 a 2.

In pratica i Dirigenti, a partire dall’a.s. 2008-2009, entro giugno dovranno chiedere all’**USP** delle “ore aggiuntive” di sostegno tramite supplenze (al posto delle “Deroghe”) con la medesima procedura con la quale prima richiedevano le “deroghe” e sempre in base all’art. 41 del **D.M. 331/98**.

Inoltre in base all’art. 5 dell’**Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo del 2008** i docenti di sostegno saranno incardinati presso una Scuola Polo potendo poi svolgere effettivo servizio presso tutte le scuole dell’ambito territoriale dei singoli **Piani di Zona** in base alle loro esigenze. Questa norma però per l’attuazione attende l’emanazione di un Decreto Interministeriale Istruzione-Finanza.

Per quanto la specializzazione sia espressamente prevista dalla **Legge 104/92**, il numero d’insegnanti per le attività di sostegno specializzati disponibili è attualmente del tutto insufficiente. Molto frequentemente svolgono ruolo di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie e supplenti precari, privi di qualsiasi formazione specifica.

Disattesa è anche l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, pure previsti, all’interno delle singole scuole e dei Centri Territoriali per l’Integrazione (o **Centri di documentazione**).

Di difficile realizzazione è anche la continuità didattica che dovrebbe garantire che lo stesso insegnante di sostegno rimanga per tutto l’arco dell’ordine degli studi²¹, affinché la sua attività possa essere efficace sia da un punto di vista relazionale che didattico.

In riferimento all’integrazione **va precisato che il numero d’ore di sostegno assegnate, pur fondamentale, non è però l’unico aspetto da considerare**. Ben più importanti sono la professionalità del docente e la capacità di trovare le strategie per integrare con la necessaria coerenza pedagogica e didattica il progetto della classe con il **PEI/PEP** ed il conseguente **Piano di Studi Personalizzato**. Fondamentale per una reale integrazione è anche il pieno coinvolgimento dei **docenti curricolari**²².

L’insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito²³.

Non è legittimo che l’insegnante di sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi curricolari durante le ore per le quali è previsto che stia nelle sue classi con gli alunni con disabilità²⁴.

6. INDIVIDUAZIONE DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA (EX CONSIGLIO DI CLASSE)

Tale compito spetta al Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Collegio dei docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti successivo alle iscrizioni, il Dirigente Scolastico pone all’ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 del **D.P.R. n° 416/74**, al fine di individuare la sezione più idonea per l’accoglienza e al bisogno formativo dell’alunno con disabilità. Effettuata l’assegnazione, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente l’Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe) affinché formuli proposte ai sensi dell’art. 3 del **D.P.R. n° 416/74**, per l’attuazione di un eventuale corso di formazione/aggiornamento

¹⁷ **D.M. 331/98**, art. 41 e 44

¹⁸ **D.M. 141/99**.

¹⁹ **D.M. 331/98**, art. 41 e 44

²⁰ **L. n° 448/2001**, art. 22 e annuali Decreti Ministeriali sugli organici di diritto e di fatto

²¹ **L. n° 449/97**, art. 40, comma 3 e **L. n° 448/01**, art. 22, comma 3

²² **C.M. n° 78/03** e **Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002**.

²³ **Sentenza del Consiglio di Stato n° 1204/02**.

²⁴ **L. n° 289/02**, art. 35, comma 7 che prevede il pagamento degli insegnanti per il sostegno solo se assegnati ad alunni con disabilità e alle loro classi

relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni con disabilità, oltre che all'impostazione dei **Piani Educativi Individualizzati** e dei conseguenti **PSP**.²⁵

Tutti i docenti dell'Équipe Pedagogica nominati hanno il compito di farsi carico del PEI e del conseguente PSP dell'alunno con disabilità in questione²⁶ e di formulare un'ipotesi di PROGETTO per l'assegnazione delle ore di sostegno in **deroga**.²⁷ e sulla **formazione delle classi**.²⁸ Tale progetto non può essere delegato al solo insegnante di sostegno.

7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE

N.B. Con la **C.M. n° 19/08** è stato riabbassato di 2 unità il numero massimo di alunni per classe innalzato nell'anno precedente con la **C.M. n° 19/07**.

Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe pertanto è stabilito che²⁹:

1. Le **classi iniziali** dei rispettivi cicli scolastici in cui sono iscritti alunni con disabilità sono costituite con **non più di 20 alunni, di cui più di uno con disabilità**, "purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze dell'alunno, con un progetto didattico (oggi **PSP**) che definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola".
2. Le **classi iniziali** dei rispettivi cicli scolastici frequentate da alunni con disabilità, **in ogni caso, non possono superare il numero di 25 alunni**.
3. Negli **anni successivi al primo le famiglie debbono insistere affinché dette classi mantengano tali limiti** anche in caso di accorpamento con altre classi parallele.
4. Le Équipe Pedagogiche dopo l'iscrizione dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 (**PSP**) e inviarlo entro i termini stabiliti da ogni **USR** (orientativamente da fine maggio a inizio luglio dell'a.s. precedente) tramite il Dirigente Scolastico all'**USP** (ex CSA ed ex Provveditorato agli studi) - Gruppo per l'integrazione scolastica. Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Direttore Scolastico Regionale relativamente alla riduzione a 20 degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal **GLIP** per la formazione degli organici.

8. L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno sono previste altre figure professionali per affrontare problemi d'autonomia e/o di comunicazione.³⁰

Pur considerando che le norme applicative sono diverse da regione a regione è fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo. Per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo (ex scuole elementari e medie) l'obbligo grava sui Comuni di residenza dell'alunno. Per le scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori) l'obbligo grava sulle Province.³¹

9. L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI

Per l'assistenza materiale di base degli alunni con disabilità per i loro spostamenti da fuori a dentro la scuola ed al di fuori della scuola stessa, debbono provvedere i collaboratori scolastici (ex bidelli, oggi personale ATA) dipendenti dalle singole scuole (salvo eventuali differenze contrattuali nelle regioni a statuto speciale).

È altresì compito specifico dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche garantire l'assistenza igienica per l'igiene personale, prestando attenzione anche al fatto che il collaboratore sia dello stesso sesso dell'alunno.

Tutto ciò rientra nel mansionario ordinario dei collaboratori scolastici, ma, per quanto riguarda l'assistenza igienica, essi hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un aumento di stipendio forfetario pensionabile.³²

È compito dei collaboratori scolastici anche accogliere gli alunni prima dell'inizio delle lezioni. I genitori hanno diritto a pretendere che il Dirigente Scolastico garantisca tale assistenza essendo ormai obbligatoria e non più facoltativa come fino al 2003.³³

²⁵ Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002., C.M. n° 78/03. e Nota Ministeriale prot. n° 4792 del 2005

²⁶ Nota Ministeriale dell'8 agosto 2002.

²⁷ D.M. 331/98. art.41

²⁸ D.M. n° 141/99.

²⁹ C.M. n°19/08, pag. 3 e pag. 6; D.M. n° 141/99. ripreso nell'art. 3 comma1 della L. n° 333 del 20/08/2001.

³⁰ L. n° 104/92, art. 13, comma 3

³¹ D.Lvo. n° 112/98, art. 139, comma 1, lett. C; Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008;

³² Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 siglato il 7/10/2007., art. 47, tab. A che conferma il CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003., art. 47, tab. A e Nota Ministeriale prot. 3390 del 30/11/01.

³³ L. n° 289/02, art. 35, comma 3

Quanto all'assistenza nella mensa, mancando una normativa specifica in merito, resta inteso che ogni istituto scolastico deve organizzarsi per garantire tale servizio.

Informiamo che in diversi Comuni si stanno diffondendo le seguenti prassi:

- la competenza è delegata al collaboratore scolastico quando l'assistenza è necessaria per l'impossibilità dell'alunno all'autonomia nell'imboccamento;
- la competenza è delegata all'Assistente per l'autonomia dipendente dagli Enti Locali quando l'assistenza ha una valenza educativa (fare apprendere l'uso delle posate, educare alla deglutizione, ecc.).

10. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

N.B. In base all'art. 2, comma 2 dell'[Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008](#) il Profilo Dinamico Funzionale è stato assorbito nella [Diagnosi Funzionale](#).

11. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI, a volte denominato anche PEP (Piano Educativo Personalizzato), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo. È predisposto per l'alunno con disabilità con l'individuazione della proposta relativa alle risorse necessarie: ore di sostegno, anche aggiuntive, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, ecc.³⁴.

Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell'alunno con disabilità per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in quadrimestri o trimestri) al termine dei quali sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche.

Sulla base degli elementi desunti dalla [Diagnosi Funzionale](#), nel PEI vengono definiti "gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili".³⁵

Il PEI va discusso e redatto dal [GLHO](#) che deve essere composto dagli operatori dell'ASL, dai genitori affiancati da esperti loro referenti e dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe) al completo.

Nei casi di passaggio da un ordine di scuola al successivo e in cui non sia già individuata la classe alla quale assegnare l'alunno, il Dirigente Scolastico nominerà nel [GLHO](#), in sostituzione all'Équipe pedagogica, alcuni docenti che possono essere o quelli del [GLHI](#) o alcune funzioni strumentali.

Nelle scuole successive alla scuola dell'infanzia, per garantire la [continuità educativa](#), deve esserci almeno un docente della classe attualmente frequentata.³⁶

Sottolineiamo che il PEI deve essere firmato per approvazione dai componenti del [GLHO](#) compresi i genitori.

Deve essere redatto in tempo utile (che a nostro avviso potrebbe essere intorno al mese di maggio) per richiedere le [ore aggiuntive di sostegno](#) entro giugno dell'anno scolastico precedente.³⁷ (Vedi [Schema Riassuntivo](#)). Va poi confermato nel successivo settembre.

Viene verificato ed eventualmente aggiornato in itinere "con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)".³⁸

Sottolineiamo che il PEI non coincide con il solo progetto didattico ([PSP](#)), di competenza esclusiva dell'Équipe Pedagogica, e infatti, come abbiamo già detto, la sua stesura è affidata collegialmente agli operatori della ASL, della scuola e alla famiglia.

Il PEI può, se necessario, essere modificato a seguito delle verifiche periodiche attuate in sede di [GLHO](#).³⁹

³⁴ L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera a), [D.P.R. del 24/02/94](#), art. 5 e [Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008](#), art. 3

³⁵ [D.P.R. del 24/02/94](#), art. 5, comma 4

³⁶ [Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008](#), art. 3

³⁷ [D.P.C.M. n° 185/06](#), art. 3

³⁸ [D.P.R. del 24/02/94](#), art. 6, comma 1 e [Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008](#), art. 3

³⁹ [Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008](#), art. 3

12. PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)

Sulla base del PEI, l'Équipe pedagogica (ex Consiglio di Classe) predispone per ciascun alunno un progetto didattico che la riforma definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP).⁴⁰

Il GLHO, con vincolante parere dei genitori, può adottare tre tipi di percorsi didattici, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

1. percorso **normale**: come tutti i compagni;
2. percorso "**semplificato**" o "per obiettivi minimi": cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline.⁴¹, che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio.
3. percorso "**differenziato**": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.

Quanto agli effetti legali del percorso differenziato occorre distinguere tra :

- *Scuola secondaria di primo grado* (ex scuola Media): alla fine degli **esami di stato**, se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP sono stati raggiunti rispetto ai livelli iniziali di apprendimento viene rilasciato il **titolo legale di studio**.⁴² In caso contrario viene rilasciato un **attestato** con la certificazione dei crediti formativi maturati. Tale titolo è comunque idoneo per l'**iscrizione al secondo ciclo**, purché l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età.
- *Scuola secondaria di secondo grado* (ex scuola Superiore): essendoci degli obiettivi specifici di apprendimento prefissati, il raggiungimento degli **obiettivi del PSP differenziato** dà diritto solo al rilascio di un **attestato** con la certificazione dei crediti formativi maturati.⁴³

L'O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera" il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti."

Per quanto riguarda la **valutazione**, nei primi due percorsi possono svolgersi prove con **tempi più lunghi** e/o "**equipollenti**", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni; nel terzo percorso anche le prove di valutazione possono essere differenziate.

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intera Équipe pedagogica (tutti i docenti della classe, curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina:

- Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare,
- Le strategie didattiche da seguire,
- I criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Esso deve essere predisposto in ogni caso dall'Équipe pedagogica, ma è essenziale per la richiesta delle ore di sostegno **aggiuntive**.⁴⁴ e per la riduzione del **numero di alunni per classe**.⁴⁵

Il PSP va predisposto annualmente dopo la formulazione del PEI (comunque non oltre giugno dell'anno precedente) e confermato a settembre.

Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato **quadrimestralmente** e **trimestralmente** dall'Équipe Pedagogica immediatamente dopo le verifiche del PEI.

13. VALUTAZIONE ED ESAMI

La valutazione ordinaria

Nella scuola il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul **raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o dal PEI e del conseguente PSP**.

Sono predisposte, sulla base del **Piano di Studio Personalizzato**, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli d'apprendimento iniziali.⁴⁶

Occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in **sostituzione** dei contenuti parziali di alcune discipline.⁴⁷

⁴⁰ D.M. n° 331/98, art. 41 e *Allegati* al D.Lvo. n° 59/04, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo e D.Lvo. n° 226/05, per il secondo ciclo

⁴¹ L. n° 104/92, art. 16, comma 1

⁴² L. n° 104/92, art. 16, comma 2

⁴³ O.M. n° 90/2001, art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01.

⁴⁴ D.M. n° 331/98, art. 41

⁴⁵ D.M. n° 141/99.

⁴⁶ L. n° 104/92, art. 16, comma 2

⁴⁷ L. n° 104/92, art. 16, comma 1

Valutazione nella scuola primaria (ex Elementare)

Ai fini della valutazione la **scuola Primaria** è strutturata in 3 periodi.⁴⁸:

1° Periodo: I anno di raccordo con la scuola dell'Infanzia

2° Periodo: primo biennio comprendente la II e III classe

3° Periodo: secondo biennio comprendente la IV e V classe

Una valutazione negativa al termine del I anno non preclude il passaggio al primo biennio, mentre al termine di ciascun biennio (III e V classe) è necessaria una valutazione positiva per passare ai periodi successivi.

Solo all'unanimità è possibile la bocciatura al termine del I, del II e del IV anno.⁴⁹

Per la valutazione trimestrale o quadrimestrale e quella annuale nelle classi che nell'anno scolastico 2005-2006 hanno frequentato la III la IV e la V classe elementare, si applicano i criteri valutativi antecedenti alla riforma consistenti nella valutazione degli apprendimenti da parte dei Consigli di classe e interclasse.

Per le classi che nell'anno scolastico 2005-2006 hanno frequentato la I e la II classe della nuova scuola primaria, si possono applicare i nuovi criteri di valutazione concernenti le conoscenze e le abilità riguardanti le discipline e le "educazioni" i cui risultati vengono inseriti nella scheda personale dell'alunno che entra a far parte del suo **Portfolio**. **Le scuole infatti possono scegliere se utilizzare il nuovo sistema del Portfolio oppure continuare ad utilizzare gli strumenti valutativi precedenti.**⁵⁰

La valutazione annuale viene documentata nell'"Attestato"; la valutazione biennale al termine del III e del V anno viene documentata nella "Certificazione".

Sono aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno.⁵¹

Valutazione nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)

Ai fini della valutazione la **scuola Secondaria di primo grado** è strutturata in 2 periodi.⁵²:

1° Periodo: biennio comprendente la I e la II classe

2° Periodo: III anno conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione

Si applicano le norme della riforma che prevedono.⁵³:

- nell'ambito del biennio a maggioranza può essere votata la non ammissione alla II classe.
- al termine del biennio (II classe) si ha una valutazione che se negativa preclude il passaggio alla III classe.
- Al termine della III classe c'è l'obbligo di ammissione all'**esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione di tutti gli alunni.**⁵⁴

Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione (ex licenza media)

N.B. Con l'art. 4 del **D.L. n° 147/07** è stato reintrodotta il giudizio di ammissibilità all'esame conclusivo del Primo Ciclo da parte del Consiglio di Classe che era stato sospeso dalla **C.M. n° 28/07**

In ciascuna scuola secondaria di primo grado è costituita una commissione per gli esami di stato, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi, nonché dai docenti che realizzano forme d'integrazione e sostegno a favore degli alunni con disabilità.⁵⁵

La **Legge n° 176/07**, all'art. 1, comma 4, lettera b) introduce una nuova quarta prova ministeriale uguale per tutta Italia per gli alunni che sostengono gli esami di licenza media.

Secondo l'**O.M. n° 90/01**, art. 11 comma 11: "Gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del **percorso formativo individualizzato**", secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del **Testo Unico D.Lvo. n° 297 del 16/4/94**: tali prove, estese anche alla nuova quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.⁵⁶

È opportuno che sin dal primo anno il **PEI**, ed il conseguente **PSP**, vengano adeguatamente predisposti al fine del conseguimento del diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione tenendo conto che l'art. 16 comma 2 della **L. n° 104/92** stabilisce espressamente che "sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".

Qualora l'alunno non raggiungesse gli obiettivi previsti nel **PEI** per il conseguimento del diploma, l'Équipe Pedagogica in accordo con la famiglia ed i servizi, a conclusione degli esami, può proporre il rilascio di un attestato di CREDITO FORMATIVO (descrizione delle competenze acquisite).

⁴⁸ D.Lvo. n° 59/04, art. 4, comma 2

⁴⁹ D.Lvo. n° 59/04, art. 8

⁵⁰ Nota prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006., Nota prot. n° 5596 del 12 giugno 2006., Nota prot. n° 1196 del 9 febbraio 2006. e C.M. n° 84/05.

⁵¹ L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04.

⁵² D.Lvo. n° 59/04, art. 4, comma 3

⁵³ D.Lvo. n° 59/04, art. 11 e C.M. n° 85/04.

⁵⁴ C.M. n° 28/07, voce "Attività preliminari all'esame", par. 2

⁵⁵ O.M. n° 90/01, art. 11, commi 10, 11 e 12

⁵⁶ C.M. n° 32/08 art. 5 lettera b) e L. n° 104/92, art. 16, comma 2

Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza all'ordine di scuola successivo, purché l'alunno non abbia compiuto il diciottesimo anno d'età⁵⁷, ma non consente il conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale. È auspicabile quindi un **percorso** che permetta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione.

Valutazione ordinaria e differenziata nella scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore), esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte

N.B. Sottolineiamo che con il **D.M. 4018/FR del 31/05/2006** è stata **sospesa** la sperimentazione dell'attuazione della riforma per la scuola secondaria di secondo grado prevista per l'a.s. 2006-2007 e con l'art. 13, comma 1 quater della **L. n° 40/07** è stata prorogata l'attuazione della Riforma delle scuole superiori all'a.s. 2009-2010.

Pertanto attualmente per la scuola superiore, sono possibili due modalità di valutazione:

- 1) **uguale a quella di tutti gli alunni** se lo studente con disabilità segue la **programmazione della classe**, anche se ottenuta con la riduzione parziale dei contenuti programmatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri ("obiettivi minimi")⁵⁸;
- 2) **differenziata** se lo studente con disabilità segue una **programmazione differenziata**⁵⁹ secondo quanto indicato nell'**O.M. 90/2001**, art. 15 comma 4: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il **Piano Educativo Individualizzato**, sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del **PEI** (e del conseguente **Piano degli Studi Personalizzato**). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il **PEI** preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di **formazione professionale** nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti. Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento"⁶⁰.

È da precisare che a seguito della **Legge n° 1/07** e dei D.M. applicativi **n° 42/07** e **n° 80/07** gli alunni che maturino debiti formativi a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado dovranno saldarli entro l'a.s., pena la bocciatura. A tal fine dovranno essere effettuati corsi di recupero gratuiti (o, a scelta delle famiglie, lezioni private) da svolgersi entro fine agosto ed eccezionalmente prima dell'inizio delle lezioni. Al termine dei corsi svolti da docenti della stessa scuola o esterni, si svolgeranno delle verifiche che in caso negativo comportano la bocciatura. Tale normativa, riguardando la valutazione ordinaria, non si applica ai **PEI** che prevedono **PSP** differenziati.

Esami finali di Stato

N.B. La **Legge n° 1/07** ha radicalmente modificato la composizione delle Commissioni giudicatrici che ormai saranno composte da 3 membri interni, designati dall'Equipe Pedagogiche, e da 3 membri esterni, nominati, unitamente al Presidente esterno, dall'**USR**. Viene anche modificato il principio della ammissione automatica di tutti gli alunni all'esame finale e viene ripristinato dall'a.s. 2008-2009 il principio dell'ammissione a maggioranza da parte dell'Equipe Pedagogica, che dovrà tener conto dei debiti didattici non ancora adempiuti. Limitatamente all'a.s. 2007-2008 si continua ad applicare la normativa precedente alla **Legge n° 1/07**: si ammettono cioè tutti gli alunni agli esami⁶¹.

A partire dall'a.s. 2008-2009 invece gli alunni dell'ultimo anno che al termine del primo trimestre o quadrimestre presentino dei debiti relativi a quell'anno scolastico o ai due precedenti, dovranno sottoporsi a corsi di recupero predisposti dalla scuola (o a richiesta, dalle famiglie con lezioni private) per saldare i debiti. "I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo"⁶². A questo punto dovrebbero scattare corsi di recupero o, a scelta delle famiglie, lezioni private, che consentano ai docenti di

⁵⁷ O.M. n° 90/01, art. 11, comma 12

⁵⁸ L. n° 104/92, art. 16, comma 1

⁵⁹ O.M. n° 90/01, art. 15, commi 4 e seg.

⁶⁰ O.M. n° 29/01, art. 17, comma 4

⁶¹ L. n° 1/07, art. 3, comma 1, **D.M. n° 42/07**, art. 2 e **D.M. n° 80/07**, art. 8

⁶² **D.M. n° 42/07**, art. 3 comma 4

verificare entro fine maggio se i debiti sono stati definitivamente saldati oppure no. Conseguentemente scatta il giudizio di ammissione o non ammissione agli esami finali di Stato.

Devono essere adempiute le seguenti operazioni.⁶³:

1. L'Équipe pedagogica deve stendere entro il 14 maggio una relazione di presentazione dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni:
 - descrizione del deficit e dell'handicap
 - descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - a) conoscenze, abilità e competenze raggiunte
 - b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate
 - c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici;
 - d) percorsi equipollenti eventualmente svolti;
 - e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in **sostituzione parziale o totale di alcune discipline**;
 - f) risorse utilizzate (**docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili**, tecnologie ecc.);
 - g) qualsiasi altra informazione che l'Équipe Pedagogica ritenga utile far pervenire alla commissione.
 - esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle **prove per le valutazioni**, e precisamente:
 - a) con quali tecnologie;
 - b) con quali strumenti;
 - c) con quali modalità;
 - d) con quali contenuti;
 - e) con quale **assistenza**: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge.

Si suggerisce che la parte della relazione riguardante l'alunno con disabilità sia scritta separatamente dalla relazione generale dandone atto nel processo verbale. Ciò perché per legge la relazione generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa all'albo e quindi verrebbe violata la **privacy** degli alunni con disabilità.

2. La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le **prove equipollenti** e, ove necessario, quelle relative al **percorso differenziato** con le modalità indicate dall'Équipe Pedagogica, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario all'Équipe Pedagogica, deve motivare per iscritto la propria decisione.⁶⁴
3. Poiché le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, prevedere l'assistenza dell'insegnante di sostegno, che di norma è la stessa persona che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico.⁶⁵ la quale può essere membro della commissione solo se, avendone i requisiti.⁶⁶, è designato dall'Équipe pedagogica della propria classe. Tale figura deve essere indicata dall'Équipe Pedagogica nella relazione da presentare alla commissione.

MODALITÀ PREVISTE

Tempi e mezzi

Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione delle prove d'esame ufficiali.⁶⁷

È consentito altresì lo svolgimento della prova con mezzi diversi di facilitazione.⁶⁸: ad esempio computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc.

Prove Equipollenti⁶⁹

Con prove equipollenti s'intende che:

- Le prove ufficiali sono svolte con modalità diverse: ad esempio colloqui anziché elaborati scritti o questionario a scelta multipla o da completare invece di un elaborato scritto o di un colloquio, ecc.
- La prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MPI (Ministero della Pubblica Istruzione), ma ad essi equipollenti.

⁶³ O.M. n° 22 del 20/02/2006, art. 17 oggi ripresa dall'art. 17 della O.M. n° 30/08.

⁶⁴ O.M. n° 29 del 13/2/2001, art. 13 e 17

⁶⁵ O.M. n° 30/08 art. 17 comma 1

⁶⁶ D.M. n° 10/03 art. 2 richiamato nella C.M. n° 22/03.

⁶⁷ O.M. n° 30/08, art. 17, comma 3 e Decreto 30/04/2008.

⁶⁸ Decreto 30/04/2008.

⁶⁹ O.M. n° 30/08, art. 17, commi 1, 2 e 3

Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.⁷⁰

Prove differenziate e attestato

In caso di prove differenziate, quindi con **contenuti personalizzati** e non equipollenti alle prove ufficiali, **l'attestato rilasciato certifica i crediti formativi**, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo.⁷¹

L'attestato, che deve essere ben preciso nei contenuti,⁷², deve essere funzionale al conseguimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

14. RIPETENZE-PERMANENZE

1. **Nel Primo Ciclo di istruzione** (ex scuola elementare e media): "nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314 (operatori dell'ASL, ndr) su proposta del consiglio di classe, **può essere consentita una terza ripetenza** (cioè una quarta frequenza, ndr) in singole classi."⁷³
2. **Nella scuola Secondaria di Secondo grado** (ex scuola superiore): "**una stessa classe** di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta **può frequentarsi soltanto per due anni**. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316" (operatori dell'ASL).⁷⁴ Per chiarezza si ribadisce che **anche gli alunni con disabilità possono ripetere solo una volta la stessa classe di una scuola Secondaria di Secondo grado. Eccezionalmente su delibera del Collegio dei Docenti possono ripetere per una seconda volta** (cioè una terza frequenza) la stessa classe.

Tale possibilità di permanenza è aperta sia agli alunni che non hanno sostenuto l'esame di qualifica sia a quelli che l'hanno sostenuto e hanno conseguito l'attestato sulla base di un Progetto sperimentale.

A proposito di tale PROGETTO la scuola può avvalersi:

- del ricorso alla sperimentazione.⁷⁵;
- di quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi con alunni disabili.⁷⁶;
- di un'organizzazione dell'attività scolastica "secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata".⁷⁷
- di finanziamenti per le attività sperimentali d'integrazione e di percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni.⁷⁸

⁷⁰ C.M. n° 163/83., D.P.R. 323/98., art. 6, comma 1 regolamento dei nuovi esami e O.M. n° 30/08., art. 17, comma 1

⁷¹ O.M. n° 30/08., art. 17, comma 4

⁷² C.M. n° 125 del 20/7/2001.

⁷³ Testo Unico D.Lvo. n° 297/94., art. 316, comma 1, lettera c) che riprende l'art. 14 comma 1 lettera c) della Legge. n° 104/92.

⁷⁴ Testo Unico D.Lvo. n° 297/94., art. 192, comma 4

⁷⁵ Testo Unico D.Lvo. n° 297/94., artt. 277 e 278

⁷⁶ L. n° 104/92., art. 13, comma 1, lettera e) e comma 5

⁷⁷ L. n° 104/92., art. 14, comma 1, lettera b)


⁷⁸ D.M. n° 111/99., art 1; D.M. n° 331/98., art. 43; C.M. n° 139/01. e C.M. n° 81/02.

La Riforma Scolastica: quadro generale

Il lettore, nel considerare questo capitolo, tenga conto che l'effettiva attuazione della Riforma non sempre trova coerente applicazione su tutto il territorio nazionale in rapporto alle decisioni prese dai singoli collegi dei docenti in regime di autonomia di ogni singolo istituto scolastico nonché alle norme e ai percorsi specifici previsti in alcune province e regioni a statuto speciale.

Inoltre è da tener conto che il Governo Prodi ha effettuato modifiche all'attuazione della Riforma e che anche il nuovo Governo ha annunciato dei cambiamenti. In particolare modo le ultime novità sono contenute:

- nella **Nota Ministeriale prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006** che sintetizza provvedimenti e indicazioni per l'avvio dell'a.s. 2006-07.¹
- Nel **D.M. del 31 luglio 2007** Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.
- Nel **D.M. del 22 agosto 2007** sull'innalzamento dell'obbligo di istruzione.
- Nel **D.L. n° 147/07** che reintroduce il tempo pieno nella scuola primaria e il giudizio di ammissione all'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo.



¹ Un documento che sintetizza tale Nota è visionabile sul sito www.edscuola.it/archivio/cronologia/0926.html#Riforme.

1. ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Con la [legge n° 53 del 2003](#) è stata definita la riforma dei cicli scolastici.

Con l'emanazione dei successivi Decreti Legislativi, in particolare il [n° 59/04](#) e il [n° 226/05](#), si sono definiti gli aspetti attuativi della riforma.

La riforma ha avuto quindi avvio a partire dall'anno scolastico 2004-2005 nella [scuola dell'infanzia](#) (ex materna), nella prima classe della [scuola primaria](#) (ex elementare) e nella prima classe della [scuola secondaria di primo grado](#) (ex media).

Nel [secondo ciclo d'istruzione e formazione professionale](#), invece, verrà avviata a partire dalle prime classi dell'anno scolastico 2009-2010².

N.B. Ricordiamo che con il [D.M. 4018/FR del 31/05/2006](#) è stata **sospesa** la sperimentazione nella scuola secondaria di secondo grado prevista per l'a.s. 2006-2007.

2. DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il [D.Lvo. n° 76 del 15/04/2005](#) sostituisce l'obbligo scolastico con il diritto-dovere di istruzione e formazione.

La nuova normativa *“assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni (dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale (se si sceglie il canale della [istruzione e formazione professionale](#)), entro il diciottesimo anno di età.”*³

Il diritto-dovere quindi si adempie con il conseguimento del *“diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il [limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del Testo Unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n° 297](#).”*⁴

I termini dei 18 anni di età e dei 12 anni di frequenza sono comprensivi anche di eventuali [ripetenze](#).

Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente previsto nell'art. 1 comma 7 dello stesso decreto.

L'obbligo di frequentare la scuola, nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, è stato portato dai 14 ai 16 anni dalla [Legge n° 296 del 2006](#) all'art. 1, commi 622 e 624 resa operativa dall'art. 1 del [D.M. del 22 agosto 2007](#). Il medesimo D.M. ribadisce il diritto all'integrazione scolastica all'art. 3 comma 1. Ciò significa che mentre prima si poteva andare ad un corso di formazione professionale dopo il primo ciclo, adesso bisogna obbligatoriamente frequentare i primi 2 anni di scuola superiore, eventualmente anche con percorsi misti di istruzione e formazione professionale.

3. PRINCIPALI INNOVAZIONI⁵

Le principali innovazioni della Riforma Moratti sono state radicalmente rivedute come di seguito riportato:

Con il [D.M. del 31 luglio 2007](#) sono state introdotte le Indicazioni Nazionali per la formulazione dei Curricoli delle singole scuole dell'infanzia e del Primo Ciclo, che sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e i Piani di studio personalizzati introdotti dalla Riforma Moratti con il [D.Lvo. n° 59/04](#).

Con la [Nota Ministeriale prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006](#) viene suggerito di **“sopraspedere** dall'applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal Portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamenti.”

Con la medesima [Nota Ministeriale prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006](#) “sono state **DISAPPLICATE** le disposizioni relative al docente Tutor per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado”⁶.

4. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA)⁷

Inizia a tre anni (N.B. è stata sospesa la possibilità di anticipare l'iscrizione a due anni e mezzo⁸). L'orario di funzionamento annuale è compreso tra 875 e 1700 ore mentre resta affidata all'autonomia organizzativa e scolastica delle singole istituzioni la definizione dei quadri orario settimanali e giornalieri compatibilmente con le risorse di organico assegnate e con le richieste delle famiglie. In sostanza, la scansione settimanale può corrispondere ad un minimo di 25 ore (che per 33 settimane all'anno corrispondono a 875 ore annue),

² [D.Lvo. n° 226/05](#), art. 27, comma 4 e [L. n° 40/07](#) art. 13, comma 1 quater

³ [D.Lvo. n° 76/05](#), art. 1, comma 3

⁴ [D.Lvo. n° 76/05](#), art. 2, comma 3

⁵ Allegati al [D.Lvo. n° 59/04](#) per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo e al [D.Lvo. n° 226/05](#) per il secondo ciclo

⁶ Accordo sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola, raggiunto il 17 luglio 2006 e [D.Lvo. n° 165/01](#) art. 2, comma 2

⁷ Regolata dal [D.Lvo. n° 59/04](#).

⁸ [L. n° 228/06](#), art. 1, comma 6; [Nota Ministeriale prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006](#); [accordo sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola](#), raggiunto il 17 luglio 2006 e [D.Lvo. n° 165/01](#) art. 2, comma 2

un servizio intermedio di 40 ore settimanali (pari a 1400 ore annue), fino ad un massimo di 48/49 ore settimanali (pari a 1700 ore annue).

È espressamente garantita l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità dall'art. 19 comma 1 del [D.Lvo. n° 59/04](#).

Il nuovo sistema di istruzione e formazione, dopo la scuola per l'infanzia, prevede la suddivisione del percorso scolastico in due cicli.

Negli allegati ai Decreti Legislativi [n° 59/04](#), per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo, e [n° 226/05](#), per il secondo ciclo, si fa in più punti riferimento agli alunni con disabilità.

5. PRIMO CICLO⁹

Dura otto anni ed è composto da una **scuola primaria** (ex scuola elementare) e una **secondaria di primo grado** (ex scuola media).

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente garantita dall'art. 19 comma 1 dello stesso [D.Lvo. n° 59/04](#).

SCUOLA PRIMARIA (ex scuola elementare)

È possibile iscriversi a sei anni (N.B. è stata sospesa la possibilità di anticipare l'iscrizione a cinque anni e mezzo¹⁰).

Il **percorso di studi** si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi bienni.

Non vi è più l'esame conclusivo per accedere nella scuola secondaria di primo grado¹¹.

L'orario annuale delle lezioni comprende un monte ore obbligatorio e un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio mensa e dopo mensa.

Saranno oggetto di **valutazione** tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali.

Due le opzioni con facoltà di scelta da parte dei genitori per la scuola primaria:

Tempo normale: ha un orario obbligatorio annuale delle lezioni di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore, per tutte le classi, dalla prima alla quinta. Le istituzioni scolastiche hanno poi il compito di acquisire in tempo utile per la pianificazione del successivo anno scolastico, le opzioni da parte delle famiglie che hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo, al fine di programmare, secondo il **POF** e in aderenza con il **Profilo** insegnamenti ed attività per ulteriori 99 ore, annue, corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali.

Tempo pieno: Con il [D.L. n° 147/07](#), art. 1, comma 1 è stato reintrodotta il tempo pieno che prevede un orario di 40 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alla mensa. I servizi mensa, compreso il "dopo mensa", vengono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex scuola media)

Il **percorso** si articola in un biennio più un anno orientativo con **esame di Stato conclusivo**, indispensabile per accedere al **sistema dei licei** e a quello dell'**istruzione e della formazione professionale**.

Due le opzioni con facoltà di scelta da parte dei genitori per la scuola secondaria di primo grado:

Tempo normale: Dall'a.s. 2006-07¹² l'orario obbligatorio annuale delle lezioni è di 957 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono a regime ad un orario settimanale di 29 ore

Anche in questo caso le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, secondo il **POF** e in aderenza con il **Profilo**, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 132 ore annue, corrispondenti mediamente a 4 ore settimanali. Tale offerta, facoltativa e opzionale per le famiglie, ha frequenza gratuita.

Tempo lungo: si riferisce al tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, che può corrispondere a circa 231 ore annue, pari a 7 ore settimanali. I servizi mensa, compreso il "dopo mensa", vengono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.

⁹ Regolato sempre dal [D.Lvo. n° 59/04](#).

¹⁰ [L. n° 228/06](#), comma 6

¹¹ [L. n° 53/03](#), art. 3; [D.Lvo. n° 59/04](#), art. 4 e [C.M. n° 85/04](#).

¹² [Nota Ministeriale prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006](#) e [D.Lvo. n° 226/05](#), art. 25, comma 1, lettera b)

6. SECONDO CICLO

Regolato dal [D.Lvo. n° 226](#) del 17/10/2005 avrà inizio a partire dalle prime classi dell'anno scolastico 2009-2010¹³. **N.B.** La prevista sperimentazione nell'a.s. 2006-07 è stata **sospesa** dal [D.M. 4018/FR del 31/05/2006](#).

Prevede un duplice canale, quello dell'**istruzione secondaria superiore**, che si articola in sei ordini¹⁴, e quello della **formazione professionale**, con tre diversi livelli di qualifica.

Sono previsti passaggi tra il canale liceale e quello dell'istruzione e formazione professionale, attraverso i cosiddetti Larsa: Laboratori di Recupero e Apprendimento, Sviluppo degli Apprendimenti.

Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente garantito nell'art. 31 comma 1 dello stesso [D.Lvo. n° 226/05](#).

1. PERCORSO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Il [D.M. del 22 agosto 2007](#), all'art. 2 fissa gli assi culturali ai quali dovranno conformarsi i curricoli dei singoli ordini di scuola (licei classico, scientifico e magistrale, istituti tecnici, d'arte e professionali) fermo restando il diritto per ciascuna istituzione scolastica di determinare il 20% dei loro contenuti.

N.B. Con l'art. 13 comma 1 della [Legge n° 40/07](#) vengono aboliti i gli indirizzi Economico e Tecnologico, mentre **gli Istituti Tecnici e Professionali che rilasciano il Diploma conclusivo degli studi, rientrano nuovamente a far parte della scuola Secondaria di Secondo grado**; con ciò viene modificato il [D.Lvo. n° 226/05](#).

Inoltre questa norma consente a chiunque di effettuare donazioni a favore delle scuole¹⁵.

2. PERCORSO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il percorso della formazione professionale prevede tre modalità di apprendimento:

1. formazione professionale in un **CFP**;
2. alternanza scuola-lavoro per gli studenti lavoratori;
3. apprendistato.

L'articolazione è variabile nella durata, da tre a sette anni, con l'opportunità di conseguire tre livelli di titolo differenti:

- tre anni: qualifica professionale
- 1 anno aggiuntivo: diploma di formazione professionale
- ulteriori 2 anni aggiuntivi: diploma di formazione tecnica superiore (IFTS).

Dopo il conseguimento dei diplomi di formazione professionale, conseguibile dopo il quarto anno, o di formazione tecnica superiore, conseguibile dopo il sesto anno, è inoltre prevista l'opportunità, tramite un anno di formazione integrativa, di accedere agli esami di stato e quindi l'ingresso alle Università.

Il canale della formazione professionale è di esclusiva competenza delle Regioni, titolate a legiferare sull'architettura ordinamentale e sui piani di studio, fermi restando gli "*Smf*", Standard Minimi Formativi, e i cosiddetti "*Lep*", Livelli Essenziali di Prestazione, che restano di competenza dello Stato, d'intesa con le Regioni.

Riguardo l'alternanza scuola-lavoro, il diritto all'integrazione degli alunni con disabilità è garantito dal [D.Lvo. n° 77 del 15/04/2005](#) art. 4 comma 5 e art. 6 comma 3.

N.B. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 del [D.M. del 22 agosto 2007](#) la formazione professionale può partire autonomamente solo dal compimento del 16° anno di età. Dal compimento del 14° anno di età si può intraprendere solo con percorsi integrati con la frequenza del nuovo biennio di istruzione obbligatoria negli istituti di istruzione secondaria superiore.

¹³ [L. n° 40/07](#), art. 13, comma 1-quater

¹⁴ [L. n° 40/07](#), art. 13, comma 1 e [D.M. del 22 agosto 2007](#), art. 2

¹⁵ [L. n° 40/07](#), art. 13, comma 3

Varie

1. MATERIALI ED AUSILI

Le scuole devono essere dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici. Si va quindi dai materiali non strutturati fino a strumenti elettronici¹⁶. Sarà compito del gruppo di lavoro di istituto (**GLHI**) individuare i tipi di materiali occorrenti. I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti Locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla [Legge Quadro 104/92](#) e assegnati dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali per questo scopo.

2. I TRASPORTI

Al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi immediatamente per la richiesta (e non dopo l'inizio dell'anno scolastico). Ricevuta richiesta motivata dalle famiglie, la scuola si deve attivare verso l'ente locale competente¹⁷. La competenza del trasporto gratuito casa-scuola e viceversa è a carico del Comune di residenza, Assessorato ai Servizi sociali o Assessorato ai trasporti urbani ed extraurbani per il **primo ciclo**, e a carico della Provincia per il **Secondo ciclo**¹⁸. Quando si tratta di alunni appartenenti a piccoli comuni rientranti in un **Piano di Zona**¹⁹ o diversi da quelli di residenza l'Ente Locale competente dovrà soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli **Accordi di Programma**²⁰.

3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE

Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, occorre la designazione di un qualificato accompagnatore, che può anche non essere l'insegnante di sostegno ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, ecc...). Nel secondo ciclo può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità. **Il Dirigente Scolastico deve comunque garantire la realizzazione della gita**. Ove chiedi collaborazione alla famiglia per individuare l'accompagnatore, in ogni caso il costo del viaggio non deve gravare sulla famiglia come pure non debbono gravare eventuali richieste di compenso da parte di un accompagnatore lavoratore (Assistente educativo o socio di una cooperativa sociale degli enti locali che chiedano lo straordinario per le ore in più di servizio o assistente privato); ciò per il principio di eguaglianza di fatto di cui all'art. 3 comma 2 della [Costituzione](#) e della recente legge sulla non discriminazione sociale delle persone con disabilità²¹. Nel caso la gita sia negata, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla [Legge 104/92](#), **occorre insistere** presso il Dirigente Scolastico²² e, se necessario, presso gli **uffici competenti della Direzione Scolastica Regionale** o il referente dell'**USP**.

4. TUTELA DELLA PRIVACY

La produzione di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono "dati sensibili"²³. Il regolamento approvato con [D.Lvo. n° 135/99](#) ha esplicitato in modo inequivocabile "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il dirigente scolastico che è "responsabile del trattamento" può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all'integrazione scolastica. Al rispetto di tale norma è tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l'amministrazione scolastica. Le sanzioni per la mancata applicazione di tali norme possono essere penali. Resta fermo l'obbligo di chiedere il consenso scritto alla famiglia. Il Dirigente Scolastico deve altresì comunicare ai membri delle singole équipe pedagogiche ed ai componenti del **GLHO**, di cui all'art. 12 comma 5 della [L. n° 104/92](#), la **Diagnosi Funzionale** della A.S.L. per la formulazione del **PEI** e del **PSP**. Tutte queste persone possono solo prendere delle annotazioni, ma non possono duplicare la **Diagnosi Funzionale**. Essi sono comunque tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, la cui violazione è duramente sanzionata a livello penale. **I genitori hanno comunque diritto ad ottenere, a proprie spese, copia del PEI e di tutti gli altri documenti relativi al percorso scolastico del figlio**²⁴.

¹⁶ [L. n° 104/92](#), art. 13, comma 1, lettera b)

¹⁷ [L. n° 118/71](#), art. 28, comma 1 per il primo ciclo e per corsi di formazione professionale; tale diritto si estende alla scuola superiore in forza della suddetta Legge e della [Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87](#).

¹⁸ [D.Lvo. 112/98](#), art. 139; [Sentenza TAR di Salerno n. 167 del 22/2/06](#); [Ordinanza TAR Sicilia, Sezione di Catania n° 2212/02](#); [Parere n° 5 del 2008 della Corte dei Conti della Lombardia](#) e [Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008](#).

¹⁹ [L. n° 328/00](#), art. 19

²⁰ [L. n° 142/90](#), art. 27 e [Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008](#), art. 4

²¹ [L. n° 67/06](#).

²² [C.M. n° 291/92](#) e [Nota Ministeriale n° 645 dell'11 aprile 2002](#) che richiama la [C.M. n° 291/92](#) e la [C.M. n° 623/96](#).

²³ [L. n° 675/96](#), art. 22 sulla Privacy e Codice o Testo Unico della normativa in materia [D.Lvo. n° 196/03](#) e [Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005](#).

²⁴ [L. n° 241/90](#), art. 22, comma 1 e art. 25

I docenti e l'ufficio di segreteria delle scuole devono rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità evitando l'accessibilità degli stessi a persone diverse dai genitori o da persone da loro espressamente delegate.

In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell'albo della scuola²⁵. Non è legittimo immettere dati indicanti la situazione di disabilità, in quanto bastano i verbali. L'obbligo dell'annotazione in calce ai tabelloni²⁶ è stato soppresso con la [Nota Ministeriale prot. N° 12701 del 8 luglio 2002](#)²⁷.

Circa la tutela della privacy²⁸ si precisa che qualora si voglia accedere ad atti in cui sono riportati fatti relativi alla vita privata o alla riservatezza di terzi, non è consentito all'interessato effettuarne copia, ma è solo consentito leggere il contenuto dell'atto, senza prendere appunti.

5. LA SCUOLA PRIVATA

Le scuole "paritarie" sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta²⁹.

Le scuole che hanno deciso di fruire della [legge sulla parità](#) devono garantire:

- *diritto allo studio*: la **domanda d'iscrizione**, anche di un alunno disabile, deve essere accolta;
- *eliminazione delle barriere architettoniche*;
- *personale ausiliario* per l'**assistenza igienica e l'igiene personale** degli alunni con disabilità (ex bidelli)
- **Assistenti per l'autonomia e la comunicazione** che debbono essere forniti dai Comuni per le scuole dell'infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio scolastico.
- Il **Trasporto** è garantito su richiesta della scuola agli enti locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio scolastico;
- *insegnante per le attività di sostegno*: occorre distinguere:

Scuola dell'infanzia: viene erogato un piccolo contributo³⁰ onnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all'ufficio competente del **USP** o della **Direzione Scolastica Regionale** (**D.M. 21/05/07** art. 8 e **DDG per lo studente n° 59/07** art. 4).

Per l'a.s. 2007-08 il Ministero ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di Euro per l'integrazione nelle scuole dell'infanzia che ripartito tra i circa 5500 alunni con disabilità che la frequentano equivale ad un contributo annuo di circa **900 Euro** per alunno.

Scuola Primaria: Tali scuole si distinguono in scuole paritarie e scuole paritarie "parificate". Le scuole paritarie "parificate" stipulano una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale sulla base dell'**O.M. 215/92**, in forza della quale la **Direzione Scolastica Regionale** si impegna a fornire un contributo per il pagamento dei docenti, ivi compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (**certificazione** e **Diagnosi Funzionale**) relativa agli alunni con disabilità iscritti.

Le scuole paritarie *non* parificate godono solo, dopo domanda documentata, del contributo onnicomprensivo del **D.M. del 21/05/07** art. 8 e del **DDG per lo studente n° 59/07** art. 5 (per l'a.s. 2007/08 è di circa 2200 Euro).

Scuole secondarie di I e II grado: si può chiedere il contributo di cui all'art. 8 del **D.M. del 21/05/07** e all'art. 5 del **DDG per lo studente n° 59/07**.

Per l'a.s. 2007/08 il Ministero ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro per l'integrazione nelle scuole primarie non parificate e nelle scuole secondarie che ripartito tra i circa 2200 alunni che frequentano tali ordini di scuole equivalgono ad un contributo annuo di circa **2200 Euro** ad alunno.

Inoltre il Ministero ha erogato un contributo di 8 milioni di euro per l'adempimento dei due anni di obbligo delle secondarie di secondo grado (vedi scheda n. 247) che va ripartito fra tutti gli alunni che le frequentano, ivi compresi gli alunni con disabilità.

N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di **scuole cattoliche**, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l'integrazione scolastica ricavato dall'8 per mille al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell'insegnante di sostegno.

- *costi*: i genitori sono tenuti a pagare la retta "normale" prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
- anche nella **formazione delle classi** le scuole paritarie dovrebbero uniformarsi alla normativa della scuola pubblica³¹.

²⁵ O.M. n° 38/99, art 21, comma 1

²⁶ O.M. n° 126/00, art. 2, comma 5, punto 4

²⁷ O.M. n° 90/01, art. 15, comma 6 e art. 16 comma 3

²⁸ O.M. n° 128/99, art. 27, comma 3

²⁹ L. n° 62/00, art. 1, comma 4, lettera e)

³⁰ L. n° 62/00, art. 1, comma 14

³¹ Nota Ministeriale prot. n° 245 del 20/02/2002., punto C

In base alla [Legge Finanziaria 2007 n. 296/06](#)³² i genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria del Primo e del Secondo Ciclo hanno diritto, a domanda, ad un contributo purché il reddito familiare non superi i 50.000 Euro.

6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

La promozione della stipula degli Accordi di Programma per l'integrazione scolastica³³ tra Enti Locali, A.S.L. e Amministrazioni Scolastiche è il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle Province. L'accordo non è più un formale atto d'intesa, ma è un impegno concreto di ciascuna istituzione, che sulla base delle rispettive competenze concordate, deve provvedere ai servizi necessari e utili ad una buona qualità dell'integrazione scolastica.

L'accordo deve precedere la definizione e la formalizzazione degli impegni finanziari previsti dai rispettivi bilanci. Tali impegni devono, comunque, essere allegati agli Accordi stessi al momento della stipula e/o della divulgazione. Le quantificazioni di tali impegni verranno comunicate reciprocamente tra le parti annualmente dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci. L'accordo, inoltre, deve individuare per ciascun Ente Sottoscrittore l'ufficio competente all'erogazione dei servizi e al pagamento delle somme indicate in bilancio, nonché il corrispondente capitolo di bilancio.

Per le verifiche di attuazione degli accordi è previsto un "Collegio di vigilanza" che dovrebbe assicurare, in tempi reali, la realizzazione dei servizi sottoscritti. A tale Collegio potrebbero essere conferiti poteri sostitutivi, qualora un Ente sottoscrittore sia inadempiente.

In attuazione dell'art. 19 della [Legge n° 328 del 2000](#) sui **piani di zona** è consigliato far stipulare dal Comune capofila della zona accordi di programma molto specifici e dettagliati che possono essere sottoscritti anche dalle scuole autonome, preferibilmente collegate in rete.

Gli Accordi di Programma hanno avuto un forte rilancio nell'art. 4 dell'[Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008](#).

7. IL GLIP (GRUPPO DI LAVORO INTER-ISTITUZIONALE PROVINCIALE)

Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale ha compiti di consulenza e di proposta al Dirigente Scolastico Regionale (ex Provveditore agli Studi), di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le A.S.L. per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli **Accordi di Programma**. È costituito dai rappresentanti delle diverse Istituzioni firmatarie degli Accordi e da tre rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle persone con disabilità.

Dopo il trasferimento all'Ufficio Scolastico Regionale delle competenze degli ex provveditorati agli studi, i GLIP continuano a rimanere in funzione ed è opportuno che venga effettuato un coordinamento tra quelli della stessa regione per meglio rispondere alla funzione di consulenza del Direttore Scolastico Regionale.

8. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, SERVIZI E CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In un numero crescente di realtà si stanno attuando, a livello di distretto socio-sanitario di base, delle reti di scuole, collegate anche con gli enti locali e le associazioni di persone disabili e/o loro familiari. Loro scopo è di creare dei centri di documentazione dell'integrazione scolastica in quel territorio, di servizi (esempio ausili) e di consulenza (esempio corsi di aggiornamento o consulenze a scuole, a singoli docenti o genitori). La loro costituzione è sostenuta da finanziamenti del MPI, ai quali possono aggiungersi risorse finanziarie ed umane di tutti gli altri soggetti del territorio.³⁴

9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA

Ricordiamo l'utilità di ricorrere alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi³⁵, in tutte quelle circostanze in cui sono affermate o gestite situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità. Ad esempio grazie a tale legge la scuola non si può rifiutare di dare alle famiglie copia del Verbale della riunione del **GLHO** o di altri documenti riguardanti l'alunno con disabilità. La famiglia deve anticipare le spese di fotocopiatura. Qualora la scuola si rifiuti la famiglia invia diffida scritta al dirigente scolastico e trascorsi inutilmente 30 giorni può ricorrere al TAR che deve decidere nei 30 giorni successivi.³⁶

10. BARRIERE ARCHITETTONICHE

La competenza, anche finanziaria, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive (per i disabili sensoriali) nelle scuole, è di competenze dei comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo; e delle province per le scuole del secondo ciclo. Si consigliano i genitori di segnalarle affinché vengano eliminate.³⁷

³² L. n. 296/06.

³³ L. n° 104/92, art. 13, comma 1 lettera a)

³⁴ Nota prot. N° 186 del 30/04/02.

³⁵ L. n° 241/90.

³⁶ L. n° 241/90, artt. 22 e 25

³⁷ L. n° 23/96.

e in caso di mancata eliminazione i genitori si rivolgano alle associazioni di persone con disabilità o loro familiari per agire nelle opportune sedi giudiziarie. Le norme sugli standard architettonici che debbono essere rispettati sono contenute nel [D.P.R. n° 503/96](#).

11. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

A seguito di insistenti richieste delle associazioni i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno concordato un "[Atto di raccomandazione](#)" che è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con [Nota protocollo n° 2312 del 25/11/05](#).

In base all'art. 4 di tale [Atto](#), il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione da parte della famiglia con allegata prescrizione del medico curante, può individuare, secondo una sequenza procedurale, la persona deputata alla somministrazione di farmaci nell'orario scolastico tra il personale docente o non docente che sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato i corsi di formazione presso le ASL per la sicurezza della salute nelle scuole.

In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se i familiari non si offrono spontaneamente per la somministrazione, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza di disponibilità di queste ultime ripropone il problema al comune.

Il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all'ASL, che è tenuta a garantire, in questi casi, l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.³⁸

È da sottolineare la preoccupazione, chiaramente espressa nell'art. 2 dell'[Atto di raccomandazione interministeriale](#), che deve trattarsi di interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" somministratore.

Come espressamente afferma l'art. 5 restano di competenza dell'ASL i casi di emergenza.

12. ISTRUZIONE A DOMICILIO

Gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificati dalla autorità sanitaria, a frequentare la scuola per un periodo superiore ai 30 giorni, hanno diritto a concordare con la scuola un programma con l'invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale. Qualora questi svolgano le ore di docenza in aggiunta all'orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario. La convenzione può anche prevedere l'attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, purché vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni. I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti.³⁹

³⁸ . Sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n° 2779/02 .

³⁹ . C.M. n° 84/02, C.M. n° 56/03. e D.D.G. del 13/10/2004.

Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola

1. ASILO NIDO

L'inserimento negli asili nido è garantito a tutti i bambini da 0 a 3 anni¹: la presenza di una minorazione fisica o psichica non può essere causa di rifiuto all'iscrizione. L'accesso a questa struttura è liberamente deciso dai genitori o da chi ha la tutela del minore. Gli asili nido sono strutture che i comuni hanno l'obbligo di garantire e gestire. La Regione ha il compito di emanare le direttive organizzative e di ripartire i fondi statali, mentre il Comune amministra e gestisce gli asili nido.

Si prevede la possibilità per gli Enti locali di adeguare l'organizzazione e il funzionamento di queste strutture prescolastiche alle esigenze dei bambini con difficoltà, nonché di utilizzare assistenti specializzati².

Di norma per accedere vi è una graduatoria che tiene conto della situazione familiare, specie se i genitori lavorano entrambi. Per i bambini certificati con Handicap grave vi è un diritto di priorità nelle iscrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 3 della [Legge n° 104/92](#).

I costi elevati degli asili nido comportano poi di fisso una retta che è stabilita in ragione dei redditi dichiarati dai vari nuclei familiari, si tenga presente però che per la partecipazione ai costi di servizi a domanda individuale non si tiene conto della situazione economica dell'intero nucleo familiare, ma di quella della singola persona con disabilità³. Se il bambino è con disabilità, alla domanda d'iscrizione va allegata la **documentazione medica**, ossia la **certificazione di alunno in situazione di handicap** ed eventualmente, ma non obbligatoriamente, la Diagnosi Funzionale (.DF.).

I bambini in situazione di handicap certificato, hanno diritto all'indennità di frequenza anche all'asilo nido⁴.

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA)

UNO SGUARDO PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Premesso che il percorso della scuola dell'infanzia è uguale per qualsiasi alunno, ci preme riflettere su alcuni aspetti noti ma di fondamentale importanza.

Stare con gli altri

Il bambino, in questa frenetica e complessa epoca, ha meno opportunità di rapportarsi con gli altri coetanei e spesso è costretto a giocare da solo o con gli adulti non essendoci, a volte, la possibilità d'incontrare liberamente coetanei (fratelli, cugini o vicini di casa).

Alla scuola dell'infanzia trova ciò di cui ha bisogno per crescere bene anche sul piano affettivo, emotivo e sociale.

I compagni lo aiuteranno a crescere ed a iniziare la grande avventura delle relazioni sociali, delle amicizie, delle regole, degli scambi al di fuori della ristretta cerchia della famiglia.

Lo stare con gli altri insegna al bambino a differenziare la soddisfazione dei propri bisogni, che non sempre coincidono con quelli degli altri, lo abitua a confrontarsi con le esigenze dell'ambiente, lo costringe a fare i conti con la realtà esterna e perciò lo aiuta a crescere in modo armonico.

La scuola è importante

Ai bambini oggi è riconosciuto e garantito il diritto all'educazione ed oltre ai bisogni di tipo materiale (cibo, abbigliamento, alloggio, svaghi) viene riconosciuto anche il bisogno di costruire un'identità personale, di sviluppare un buon processo di socializzazione e di essere istruito.

Alla scuola dell'infanzia questi bisogni vengono presi in considerazione con competenza.

Questo tipo di scuola si distingue dalla scuola primaria per spazi fisici, personale e programmi.

La scuola dell'infanzia di oggi svolge una funzione preminentemente educativa ed in minima parte assistenziale. Dunque non una scuola anticipatoria di nozioni, bensì un luogo dove si colgono i bisogni e le esigenze del bambino, dove si curano la comunicazione, la conversazione, l'osservazione, la ricerca, la riflessione e l'esperienza per offrire a tutti i bambini delle opportunità educative in un ambiente ricco di stimoli con educatori rispettosi dei tempi del loro sviluppo psicofisico.

I programmi della scuola dell'infanzia, che si chiamano "orientamenti", chiedono agli insegnanti di sviluppare al massimo le tante potenzialità di ogni bambino e suggeriscono d'intervenire sul processo educativo in modo discreto, considerata la particolare delicatezza di questa fase della crescita.

¹ L. n° 104/92, art. 12, comma 1

² L. n° 104/92, art. 13, comma 2

³ D.Lvo. n° 130/00, art. 3, comma 2 ter

⁴ Sentenza Corte Costituzionale n° 467/02.

Alla scuola dell'infanzia accedono i bambini da 3 a 6 anni. È stata sospesa la possibilità di iscrivere anche bambini di 2 anni e mezzo⁵. L'integrazione scolastica nella scuola dell'infanzia è assicurata dal 1982 e riconosciuta dai vigenti programmi didattici⁶.

I bambini con disabilità che frequentano la scuola dell'infanzia hanno diritto all'assegnazione di un **insegnante di sostegno** competente, alla quale provvede l'Ufficio Scolastico Regionale per le scuole dell'infanzia statali, il Comune per le scuole dell'infanzia comunali.

Le scuole dell'infanzia comunali sono obbligate⁷ ad accettare l'iscrizione d'alunni/e per favorire l'integrazione e ricevono dall'amministrazione scolastica un contributo per gli insegnanti di sostegno.

Le **scuole private paritarie** devono garantire gli stessi diritti delle scuole statali e per l'insegnante per il sostegno ricevono un piccolo contributo omnicomprensivo di circa 1500 Euro l'anno per alunno con disabilità da richiedere all'ufficio competente dell'**USP** o della **Direzione Scolastica Regionale**⁸.

L'assegnazione dell'insegnante di sostegno è data alla scuola e la quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno sarà stabilita in base al **PEI**.

L'assegnazione dell'alunno con disabilità alla classe è decisa dal Direttore Didattico sentito il Consiglio di Circolo. L'assegnazione di particolari sussidi didattici è di competenza dell'ASL o/e Comune (secondo le Regioni)⁹.

Anche la scuola dell'infanzia è tenuta a redigere un Piano Educativo Individualizzato (**PEI**)¹⁰ e il conseguente piano di studi personalizzato (**PSP**).

IMPOSSIBILITÀ DELLA PERMANENZA DI UN ALUNNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUCCESSIVAMENTE AL 6° ANNO

N.B. La **C.M. n° 235 del 5/9/75** che consentiva la permanenza di un anno in più nella scuola dell'infanzia per gli alunni con disabilità deve considerarsi implicitamente abrogata dalla **L. n° 53/03** che ha sancito l'inizio dell'obbligo scolastico al compimento del 6° anno di età¹¹.

È da tener presente che la prassi di ritardare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo non era sempre da favorire, perché con l'anticipazione di età nelle iscrizioni, gli alunni con disabilità trovavano nella scuola primaria ed in quelle successive compagni molto più giovani, rendendo così più problematica l'integrazione.

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

3. SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE)

All'atto dell'iscrizione al 1° anno deve essere presentata una nuova **Diagnosi Funzionale** anche se tutta la documentazione e la certificazione che riguarda l'alunno verrà automaticamente trasmessa dalla scuola dell'infanzia di provenienza.

Sulla base della documentazione proveniente dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria provvede a trasmettere alla **Direzione Scolastica Regionale**, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale **USP** (ex CSA ed ex Provveditorato agli studi), la documentazione relativa alla segnalazione dell'handicap con il progetto per la richiesta dell'**insegnante di sostegno**¹².

Per ottenere **ore aggiuntive di sostegno**, e l'eventuale **riduzione del numero di alunni della classe**, è necessario che la scuola predisponga un **progetto** in cui sono precisati: la motivazione della richiesta riguardo al contesto della scuola, gli obiettivi didattici che si intendono raggiungere, le metodologie che si intendono adottare, gli strumenti di verifica dell'efficacia del progetto e dei risultati realizzati rispetto a quelli attesi¹³. Per la formulazione di tale progetto hanno diritto a partecipare anche i genitori¹⁴. Esso è predisposto dal gruppo di lavoro **GLHI**¹⁵ nel caso di prima classe e dal gruppo di lavoro **GLHO** per le classi successive.

⁵ **D.Lvo. n° 59/04**, art. 2, comma 1; **L. n° 228/06**, art. 1, comma 6; **Nota Ministeriale prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006**; **accordo sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola** raggiunto il 17 luglio 2006 e **D.Lvo. n° 165/01**, art. 2, comma 2.

⁶ **L. n° 270/82** e **D.M. del 3/6/1991**. (orientamento dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia statali)

⁷ **L. n° 62/00**. (Parità Scolastica)

⁸ **L. n° 62/00**, art. 1, comma 14

⁹ **C.M. n° 228/76**; **L. n° 517/77**, artt. 2 e 7 e **C.M. n° 169/78**

¹⁰ **L. n° 104/92**, art. 12, comma 2 e art. 3, comma 3

¹¹ **L. n° 53/03**, art. 2, comma 1, lettera f)

¹² **L. n° 104/92**, art. 12, comma 5

¹³ **D.M. n° 331/98**, artt. 41 e 44 e **D.M. n° 141/99**.

¹⁴ **L. n° 104/92**, art. 4, comma 5

¹⁵ **L. n° 104/92**, art. 15, comma 2

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)

L'iscrizione deve essere effettuata in gennaio e verrà confermata entro il mese di luglio con la consegna alla scuola secondaria di primo grado del documento che attesta la valutazione finale della scuola primaria. **Sono infatti aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno della scuola primaria.**¹⁶

Per quanto riguarda tutti gli aspetti di **PEI, GLH, insegnanti per il sostegno, assistenti, trasporti**, ecc. vale quanto detto per la **scuola primaria**.

È infine da tenere presente che **dopo il 18° anno di età** gli alunni con o senza disabilità che vogliono frequentare la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) non possono più farlo durante i corsi del mattino, ma **debbono frequentare i corsi per adulti** o per l'educazione permanente dove **è garantita la nomina dell'insegnante per le attività di sostegno e tutti gli altri diritti** degli alunni con disabilità in forza della **C.M. n° 456/97**. Tutto ciò è previsto dalla **sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01**.

5. ORIENTAMENTO DOPO IL PRIMO CICLO

Le scuole devono considerare l'orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a "formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile".¹⁷

In particolare vanno considerati:

- i desideri e le attitudini del loro figlio oltre che i propri desideri e aspettative
- le indicazioni degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado
- i programmi dei singoli indirizzi
- le offerte formative delle scuole presenti sul territorio

6. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Col superamento dell'**esame conclusivo del primo ciclo** scatta il **diritto-dovere** di istruzione (nel sistema di istruzione secondaria superiore) e di formazione professionale a livello regionale.

Contemporaneamente scatta l'obbligo di istruzione sino ai 16 anni (biennio di istruzione secondaria superiore).¹⁸

Al sistema dell'istruzione secondaria superiore gli alunni con disabilità possono accedere anche senza diploma di terza media o il certificato di superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex terza media), ma con il semplice attestato comprovante i **crediti formativi acquisiti nel primo ciclo**.¹⁹, purché non abbiano superato il 18° anno di età.

Pur non esistendo un'analogia normativa esplicita per l'accesso al sistema della formazione professionale è da ritenere con certezza che anche senza diploma di licenza media gli alunni con disabilità possano iscriversi a tale sistema, sempre che non abbiano superato il 18° anno di età.

Qualora siano in possesso del Diploma di Licenza media o di quello conclusivo del primo ciclo di istruzione possono iscriversi al secondo ciclo di istruzione o al sistema della formazione professionale senza limiti di età.

È da tener presente però che qualora abbiano terminato un ciclo di scuola secondaria di secondo grado, con o senza il conseguimento di un diploma finale, ed intendano iscriversi ad altro indirizzo di studi del secondo ciclo, è prassi che l'amministrazione scolastica non dia più il sostegno avendo già adempiuto ai suoi doveri.

Quanto all'esercizio del diritto-dovere dell'istruzione formazione del secondo ciclo sono da distinguere i due percorsi alternativi:

A) SISTEMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (ex Scuola Superiore)

Anche nella scuola secondaria di secondo grado i Dirigenti scolastici devono costituire i **Gruppi di lavoro** ai quali rivolgersi per l'attuazione di tutto quanto può facilitare il percorso scolastico.

I Dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), nel trasmettere l'iscrizione devono comunicare, nel caso di alunni disabili, quali interventi dovranno essere adottati e quante ore di attività di sostegno sono state utilizzate.

Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento per gli insegnanti, personale non docente, operatori sociosanitari delle ASL e degli Enti Locali che collaborano al **Piano Educativo Individualizzato**.²⁰

Gli **insegnanti di sostegno** saranno scelti tra gli insegnanti specializzati. In mancanza di questi saranno nominati supplenti specializzati, in ogni caso abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado; qualora

¹⁶ L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04.

¹⁷ L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera a), D.Lvo. n° 76/05 art. 2, comma 2 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3.

¹⁸ D.M. del 22 agosto 2007, art. 1

¹⁹ O.M. n° 90/01, art. 15, comma 4

²⁰ Nota Ministeriale prot. n°4088 del 2/10/2002; C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005.

sussistessero ulteriori necessità, si possono utilizzare insegnanti non specializzati in servizio presso la scuola secondaria di 1° o 2° grado per i quali sarà bene organizzare quanto prima possibile brevi corsi di aggiornamento. Anche nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presenti **assistenti per l'autonomia e la comunicazione** richiesti dal Dirigente Scolastico sulla base del **PEI**.²¹ mandati dall'Amministrazione Provinciale o, in casi specifici previsti dalla legislazione regionale, dai Comuni.

Gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, hanno diritto all'indennità di frequenza anche dopo il 18° anno d'età.²²

I Comuni possono chiedere un concorso alle spese per i servizi resi (es. Centri Diurni) da parte delle famiglie, secondo fasce di reddito.²³ Però per gli utenti con disabilità si deve tenere conto solo del loro reddito personale.²⁴ e non anche di quello della loro famiglia.

B) SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (REGIONALE)

A proposito della formazione professionale la **Legge Quadro 104/92** all'art. 17 stabilisce che:

"1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della Legge 21 dicembre 1978, n° 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata Legge n° 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale."

I corsi di formazione sono quindi solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma o l'attestato di frequenza della scuola secondaria di primo o secondo grado.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione a secondo del numero di anni frequentati. L'attestato, se rilasciato da struttura pubblica o Centri convenzionati o corsi "riconosciuti", ha valore di titolo di qualificazione professionale, utile per le liste di collocamento.

I CFP dal gennaio 2000, sono gestiti dalle Province anche con delega a singoli Comuni.

In seguito alla legge di riforma, che nel secondo ciclo entrerà in vigore dall'a.s. 2008-09.²⁵, i corsi di formazione professionale hanno durata **almeno triennale**; con un ulteriore anno di frequenza gli allievi possono essere ammessi agli esami finali di stato.

Il **D.Lvo. n° 226/05** sul secondo ciclo fissa i livelli essenziali che debbono essere realizzati nel sistema di istruzione e formazione professionale. Nulla si dice espressamente circa la presenza di **insegnanti per le attività di sostegno**, degli **assistenti per l'autonomia e la comunicazione** e per gli **assistenti materiali per l'assistenza igienica personale** degli alunni con disabilità. Però dal momento che l'art. 31 comma 1 dello stesso **D.Lvo. n° 226/05** fa salvi gli interventi previsti dalla **L. n° 104/92** per gli alunni con disabilità, è da ritenere con certezza che anche nel sistema della istruzione e formazione professionale debbono essere garantiti tutti i diritti necessari alla realizzazione del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado come sancito dalla **sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87**.

7. APPRENDISTATO

Dopo la frequenza del **primo ciclo d'istruzione** esiste la possibilità di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione anche mediante un contratto di apprendistato, accompagnato da momenti di formazione, ottenendo una certificazione delle competenze.

²¹ **L. n° 104/92**, art. 13, comma 3

²² Sentenza Corte Costituzionale n° 329/01 che è stata applicata dalla **Circolare INPS n° 157/02**.

²³ **D.Lvo. n° 109/98**.

²⁴ **D.Lvo. n° 130/00**, art. 3, comma 2 ter; **Sentenza TAR Sicilia, sez. Catania n. 42 del 2007** e **Ordinanza TAR Marche del 18 Settembre 2007**.

²⁵ **L. n° 67/06**.

8. PERCORSI MISTI²⁶

Tali percorsi si realizzano di solito tramite convenzione fra **scuola superiore** e un **centro di formazione professionale**, o anche un'azienda presso cui svolgere un tirocinio e degli stages.

La convenzione promossa dal Dirigente scolastico, prevede la presenza dell'alunno per alcune ore a scuola e per altre ore nelle attività formative esterne. In tali attività egli può anche essere seguito, in orario di servizio dall'**insegnante per il sostegno**, per la cui assicurazione provvede la stessa convenzione. Bisogna evitare che tutte le ore dell'insegnante di sostegno si svolgano nell'ambito formativo, trascurando così la formazione nella scuola.

I percorsi misti erano previsti dalla **L. n° 144/99**, art. 68 che però è stato abrogato dalla **Legge di riforma n° 53/03** che li ha sostituiti con i "corsi integrati" tra sistema dei licei e sistema dall'istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della suddetta legge. Questi percorsi nel **D.Lvo. n° 226/05** all'art. 1 comma 15 sono denominati "Campus" o "poli formativi" (Vedi paragrafo "**Corsi sperimentali integrati**").

Per lo svolgimento di questi percorsi e dell'alternanza scuola-lavoro ci si può avvalere anche dei tirocini e le borse-lavoro previsti dalla **L. n° 196/97**. I percorsi misti possono realizzarsi anche su base sperimentale ai sensi degli articoli 11 e 12 del **D.P.R. n° 275/99** sulla autonomia scolastica ed anche in forza di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della **L. n° 68/99** sul collocamento lavorativo mirato.

Anche la recente **Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008** all'art. 3 ribadisce la necessità di attivare percorsi di questo tipo che "favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta".

9. EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI

L'Educazione degli Adulti (EDA), "immaginata" dall' **Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000**, mira a garantire il diritto all'apprendimento a tutti i cittadini per tutto l'arco della vita, ragion per cui si parla di *Educazione Permanente degli Adulti*.

La necessità della creazione di un sistema articolato di educazione riservato agli adulti è derivato dalla complessità delle moderne società e dai mutamenti improvvisi dei contenuti delle professioni, dalle istanze di flessibilità del moderno mercato del lavoro, nonché dalla obsolescenza delle abilità e dei saperi.

L'indicazione complessiva dell'**Accordo** è che l'EDA deve essere orientata a diversi obiettivi: *dal recupero dei drop-out alla rimotivazione culturale e sociale, all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, alla lotta alla disoccupazione, nonché all'accoglienza di immigrati che stanno diventando una presenza sempre più significativa nel nostro paese.*

Altro aspetto, non meno importante, dell'**Accordo** è relativo alla rimozione dei deficit di conoscenza degli individui in quanto "...la popolazione con basso livello di cultura e di scolarità usufruisce meno di altri dei servizi sociali, è meno presente nelle strutture di partecipazione, è fortemente esclusa dalla fruizione dei momenti di cultura colta..." , in poche parole, con queste caratteristiche, si è esclusi dai diritti di cittadinanza con una conseguente bassa qualità della vita.

A livello nazionale, tradizionalmente, l'educazione degli adulti è gestita dalla Scuola Pubblica mediante i Centri Territoriali Permanenti e solo dal 2000 la Conferenza Stato-Regioni ha dato indicazioni operative per il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali in questo importante segmento educativo.

Il diritto all'integrazione scolastica per i maggiorenni con disabilità è garantito, con tutti i diritti accessori (**sostegno**, **assistenti per l'autonomia e la comunicazione**, **assistenti per l'igiene**, **Diagnosi Funzionale** della ASL e sua partecipazione al **PEI**, ecc.) dalla **C.M. n° 456/97** e dalla **sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01**.

10. CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A partire dall'anno scolastico 2003/2004, in forza di un **accordo** tra Regioni e Province autonome da un lato e Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro dall'altro, sono attivi percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione²⁷.

I corsi sono destinati alle ragazze ed ai ragazzi che abbiano conseguito la licenza media o abbiano superato l'**esame di stato conclusivo del primo ciclo** e consistono in corsi triennali di istruzione e formazione professionale che, alla fine del percorso, consentono il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale, corrispondente al secondo livello.

Si tratta di corsi caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, con forti contenuti orientativi e tali da favorire la conoscenza del mondo del lavoro.

Ciascuna Regione ha definito concrete modalità operative, anche sulla base di specifici accordi territoriali.

La sperimentazione per gli alunni con disabilità è garantita dalla **L. n° 104/92** art. 13 comma 1 lettera e) e comma 5, e dal **D.M. n° 331/98** art. 43 commi 3, 4 e 5.

Questa è una sperimentazione che sostituisce l'art. 68 della **L. n° 144/99** e anticipa i percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della **Legge n° 53/03** denominati "Campus"²⁸.

²⁶ Per maggiori informazioni vedi **Scheda n° 202 "I percorsi misti nella scuola superiore"** sul sito www.aipd.it.

²⁷ **Intesa Quadro del 19 Giugno 2003** tra il Ministero dell'Istruzione, quello del Lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, a seguito della quale ogni regione ha stipulato una convenzione con il MPI

11. ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ

Le Regioni, le Province autonome e le Università forniscono agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese a orientarli nei percorsi formativi e universitari, alle procedure amministrative connesse, nonché alle modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili. Tali servizi sono articolati in considerazione delle diverse difficoltà derivanti da specifiche tipologie di disabilità.²⁸

Più di recente con i Decreti Legislativi n° 21 e n° 22 del 2008 sono state dettate norme relative all'orientamento per l'Università e l'Istruzione Tecnica Superiore ed il lavoro.

La normativa prende inoltre in esame i voti conseguiti in alcune discipline dell'ultimo triennio e quelli conseguiti all'esame di stato conclusivo degli studi ai fini di un maggior punteggio nelle prove selettive per le facoltà a "numero chiuso". Dei 105 punti assegnabili agli esami di ammissione a dette corsi di laurea, 80 dipenderanno dal test d'ingresso e 25 dai voti dell'ultimo triennio e dall'esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.

Le azioni di orientamento potranno essere svolte in collaborazione con i centri per l'impiego, con strutture formative accreditate, aziende, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni, di volontariato, nonché con i comitati tecnici ai sensi della Legge n° 68/99 sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Ovviamente l'accesso alle Università è consentito esclusivamente agli studenti che siano in possesso di un Diploma conclusivo del studi secondari di secondo grado. Pertanto quanti ottengano un attestato di frequenza con i crediti formativi maturati non hanno titolo ad iscriversi all'Università. Mancando in questo caso una norma analoga a quanto stabilito per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per gli alunni privi del Diploma conclusivo del primo ciclo (ex terza media), ma in possesso dell'attestato.

²⁸ D.Lvo n° 226/05, art. 1, comma 15

²⁹ L. n° 118/71, artt. 18 e 30; L. n° 104/92; D.P.R. n° 306/97; L. n° 17/99 e D.P.C.M. del 9 aprile 2001.

Promemoria per le famiglie

Segnaliamo alcuni aspetti sui quali è utile puntare l'attenzione durante il corso dell'anno scolastico in modo che i genitori, conoscendo le scadenze, possano per tempo verificare ed eventualmente sollecitare la scuola al loro rispetto.

SETTEMBRE

Dal 1 settembre all'inizio delle lezioni: svolgimento di incontri di aggiornamento e di programmazione obbligatoria per tutti i consigli di classe che accolgono alunni con disabilità ai sensi della [Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2002](#), della [C.M. n° 78/03](#) e della [Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005](#). L'aggiornamento dovrebbe essere specifico sulla disabilità degli alunni iscritti nella propria classe.

OTTOBRE

Entro metà ottobre i singoli consigli di classe presentano al Dirigente Scolastico i progetti con le richieste di acquisti per l'attuale anno scolastico di **ausili**, sussidi, attrezzature, programmi informatici, materiale didattico e di corsi di aggiornamento e programmazione obbligatoria da svolgersi per tutti i docenti all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Entro il 31 ottobre il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d'Istituto il progetto di bilancio corredato da tante schede quanti sono i progetti.

Dovrebbe essere convocato il 1° **GLHO** per confermare il **PEI** redatto a maggio dell'anno precedente. Subito dopo il Consiglio di classe adatta il **PSP** alle eventuali modifiche del **PEI**.

OTTOBRE-NOVEMBRE

Per la **prima iscrizione** alla scuola dell'infanzia (o alla scuola primaria se non si è frequentata la scuola dell'infanzia) le famiglie debbono richiedere all'ASL l'**attestazione di alunno in situazione di handicap**.

Per l'iscrizione per l'anno successivo alle prime classi di ogni ordine di scuola (dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo) le famiglie debbono richiedere all'ASL la **Diagnosi Funzionale**.

DICEMBRE

Il Consiglio d'Istituto approva entro il 15 dicembre il bilancio presentato ad ottobre dal Dirigente scolastico.¹ Poiché verso dicembre vengono definite le proposte delle **gite di istruzione**, i dirigenti devono trattare con le agenzie di viaggio che le organizzano in modo che sia garantita agli alunni con disabilità l'accessibilità ai mezzi di trasporto, agli alberghi e ai percorsi.²

GENNAIO

Entro fine gennaio (ogni anno viene definita dal MPI la data precisa) bisogna provvedere all'**iscrizione** di tutti gli alunni alla classe successiva.

Dovrebbe essere convocato il 2° **GLHO** di verifica ed eventuale modifica del **PEI**. Subito dopo l'équipe pedagogica (ex Consiglio di classe) adatta il **PSP** alle eventuali modifiche del **PEI**.

MARZO

Entro la metà del mese di marzo precedente alla prima classe di ogni ordine di scuola i genitori devono consegnare la **Diagnosi Funzionale** redatta dall'ASL, se non hanno già provveduto a gennaio al momento dell'iscrizione.

Le scuole devono predisporre gli organici di diritto (docenti dei consigli di classe ivi compresi gli insegnanti per il sostegno) per l'a.s. successivo.

MAGGIO

Dovrebbe essere convocato il 3° **GLHO** di verifica del **PEI** dell'a.s. in corso.

Entro maggio dell'anno precedente deve essere anche redatto dal **GLHO** il **PEI** per l'anno successivo.

Verificare la scadenza definita dal proprio Ufficio Scolastico Regionale (orientativamente può essere da fine maggio a inizio luglio) per presentare le richieste di **sdoppiamento di prime classi** e di richiesta di **ore di sostegno aggiuntive** per l'anno successivo.

¹ [D.I. n° 44/01](#), art. 2, comma 3

² [Nota n° 645 dell'11/04/2002](#).

Entro il 14 maggio dell'anno frequentato deve essere approvata la relazione in vista degli **esami finali di stato del secondo ciclo** con le indicazioni delle **modalità** per lo svolgimento da parte degli alunni con disabilità (**assistenza**, **prove equipollenti**, **tempi più lunghi**, uso di particolari software, ecc.)

GIUGNO

Entro giugno dell'anno precedente deve essere redatto dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe) il **PSP**.

LUGLIO

Non oltre il 10 luglio, secondo le date fissate dai singoli **USR**, i Dirigenti Scolastici devono comunicare all'**USR** tramite l'**USP** le richieste per l'a.s. successivo di **ore aggiuntive per il sostegno** regolarmente documentate con una sintesi del **PSP** di cui all'art. 41 del **D.M. n° 331/98**, e di **sdoppiamento di prime classi** in relazione alla presenza di alunni con disabilità.

Entro il 31 luglio il Direttore Scolastico Regionale deve comunicare, motivandola, la risposta su tali richieste. Sempre non oltre il 10 luglio è necessario che la scuola faccia pervenire le richieste per l'a.s. successivo agli Enti Locali per i servizi di loro competenza (**trasporti**, **assistenti per l'autonomia e la comunicazione**, **arredi**, eliminazione delle **barriere architettoniche**, ecc.) in forza dell'art. 4 dell'**Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008** e i **Gruppi di lavoro** che predispongono il **PEI** presentino al Dirigente Scolastico le richieste, sempre per l'a.s. successivo, relative all'**assistenza igienica e materiale di base** degli alunni, la scelta o cambiamento di aule, ecc.

A CHI RIVOLGERSI SE CI SONO PROBLEMI

In ordine di immediatezza di intervento:

1. A quanti redigono il **PEI**: **GLHO** e quindi gli insegnanti curricolari e di sostegno dell'Équipe pedagogica (ex consiglio di classe).
2. Insegnanti Coordinatori per il sostegno (referente H d'istituto o figura strumentale).
3. **GLHI**.
4. Rappresentante di classe dei genitori.
5. Comitato di istituto (composto da tutti i rappresentanti di classe dei genitori).
6. Dirigente Scolastico d'Istituto.
7. Presidente del Consiglio di Istituto.
8. ASL territoriali
9. Associazioni di appartenenza
10. **GLIP** - Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale.
11. Referente per l'integrazione scolastica presso l'**USP** (ex CSA ed ex provveditorato) .
12. **Referente per l'integrazione scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale** (**USR** - ex sovrintendenza scolastica).
13. MPI: Direzione Generale per lo Studente, Ufficio IV, Tel. 06/58495827.

Glossario

a.s.	Anno scolastico
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ATS	Associazione Temporanea di Scopo tra Istituzioni scolastiche
Buone Prassi	Esperienze positive ed efficaci di integrazione scolastica
Campus	Nella Riforma percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale
CFP	Centro di Formazione Professionale (regionale)
C.M.	Circolare Ministeriale
Collaboratori scolastici o personale ATA	ex Bidelli
Collegio dei Docenti	Insieme dei docenti di una scuola con potere decisionale in campo della didattica generale e del POF
Continuità Didattica	Garantisce che un insegnante di sostegno rimanga per tutto l'arco dell'ordine degli studi.
Continuità Educativa (o di progetto)	Indica la continuità del progetto formativo nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
D.D.G.	Decreto del Direttore Generale
DF	Diagnosi Funzionale
D.I.	Decreto Interministeriale
D.L.	Decreto Legge
D.Lvo.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Dirigente Scolastico	ex Preside o Capo d'Istituto
EDA	Educazione degli Adulti
Enti Locali	Municipi, Comuni, Province, Comunità Montane e Consorzi di comuni
Équipe Pedagogica	ex Consiglio di Classe
GLHI	Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (per la singola scuola)
GLHO	Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (per il singolo alunno)
GLIP	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
G.U.	Gazzetta Ufficiale
L.	Legge
Larsa	Nella Riforma Laboratori di recupero apprendimento, sviluppo degli apprendimenti per i passaggi tra sistema dei licei e quello della formazione professionale
LEP	Nella Riforma Livelli Essenziali di Prestazione
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MPI	Ministero della Pubblica Istruzione (ex MIUR)
Nota	Nota Ministeriale
O.M.	Ordinanza Ministeriale
PEI	Piano Educativo Individualizzato
Piano di Zona	Accordo promosso da una Regione, o da una Provincia o da un Comune di media grandezza o dal Municipio di un grande Comune o dal Comune capofila di un insieme di piccoli Comuni rientranti in un Distretto Sanitario e stipulato con le ASL, l' USR e, a livello locale, con le scuole singole o in rete, per garantire il coordinamento di tutti i servizi scolastici ed extrascolastici necessari ad una buona qualità dell'integrazione scolastica e sociale
POF	Piano dell'Offerta Formativa
PSP	Piano di Studio Personalizzato
Scuola dell'Infanzia	ex Scuola Materna
Scuola Primaria	ex Scuola Elementare
Scuola Secondaria di Primo Grado	ex Scuola Media
Scuola Secondaria di Secondo Grado	ex Scuola Superiore
SMF	Nella Riforma Standard Minimi Formativi
USP (Ufficio Scolastico Provinciale)	ex Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi
USR (Ufficio Scolastico Regionale o Direzione Scolastica Regionale)	ex Sovrintendenza Scolastica

Associazioni aderenti al Coordinamento Nazionale

Per trovare l'associazione aderente al Coordinamento Nazionale più vicina a voi consultate la pagina internet www.coordinamentodown.it

Numeri e siti utili

1. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

ABRUZZO	0862/298217-22291	www.abruzzo.istruzione.it
BASILICATA	0971/410448	www.basilicata.istruzione.it
CALABRIA	0961/720477	www.calabriascuola.it
CAMPANIA	081/5576621-2-4	www.campania.istruzione.it
EMILIA ROMAGNA	051/4211541-4228406	www.istruzioneer.it
FRIULI VENEZIA GIULIA	040/4194102-60-61	www.scuola.fvg.it
LAZIO	06/5756981-57068341	www.lazio.istruzione.it
LIGURIA	010/8331218-86444	www.ufficioscolastico.liguria.it
LOMBARDIA	02/7230922-876490	www.istruzione.lombardia.it
MARCHE	071/2295483-5-6	www.marche.istruzione.it
MOLISE	0874/497536-497590	www.usrmolise.org
PIEMONTE	011/5163601-639	www.piemonte.istruzione.it
PUGLIA	080/5542678-5506301	www.puglia.istruzione.it
SARDEGNA	070/4092978-52-50	www.usrsardegna.it
SICILIA	091/6702859-6909236-6702861	
http://62.77.63.181/isn_istruzionesicilia_it/		
TOSCANA	055/2476830-2725281	www.toscana.istruzione.it
TRENTINO ALTO ADIGE	0461/495111	
UMBRIA	075/5838480-5839077-5828296	http://istruzione.umbria.it
VALLE D'AOSTA	0165/273289	f.vacher@regione.vda.it
VENETO	041/2405032-4-5200252	www.istruzioneveneto.it

2. REFERENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

REGIONE	REFERENTE H	TELEFONO	E-MAIL
Abruzzo	D'Antonio Lucilla	0862-414030	lucilla.dantonio@istruzione.it
Basilicata	Moscato Antonietta	0971.449926	antonietta.moscato@istruzione.it
Campania	Alessandra Monda	081.2449524	alessandra.monda@istruzione.it
E.Romagna	Iosa Raffaele	360-705412	rafiosa@tin.it
Friuli V.G.	Calcergnan Edda		edda.colcergnan@istruzione.it
Lazio	Gentile Anna Maria	06.77392536	am.gentile@istruzione.it
Liguria	Pozzar Roberto	010.8331261	robertopozzar@libero.it
Lombardia	Claudia Rocchetti	02.574627330	claudia.rocchetti.lo@istruzione.it
Marche	Catozzo Rosanna	071.2295506	r.catozzo@istruzione.it
Molise	Cassa Carmela	0874.497572	cassacarmela@hotmail.com
Piemonte	Favro Luigi	011.5163654	luigi@favro.it
Puglia	Diana Rossella	080.5477304	rosa.diana@istruzione.it
Sardegna	Fara Giuseppe	070.85004260	giuseppe.fara.ss@istruzione.it
Sicilia	Gentile Maurizio	091.6708210	magentile@tiscali.it
Toscana	Liccioli Renzo	055.2725208	renzo.liccioli@istruzione.it
Umbria	Boarelli Sabrina	075.5828287	sabrina.boarelli@istruzione.it
V. d'Aosta	Vacher Rita		r.vacher@regione.vda.it
Veneto	Anoé Renato	041.2405014	renato.anoe@istruzione.it

3. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Direzione Generale per lo Studente, Ufficio IV, Tel. 06/58495827.

4. SITI UTILI

www.coordinamentodown.it

Sito del Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down

www.pubblica.istruzione.it

Sito del Ministero della Pubblica Istruzione

www.edscuola.it

www.handilex.org

Siti per reperire la normativa sulla disabilità e l'integrazione scolastica

www.aipd.it

Nello "sportello informativo" schede esplicative sulla normativa scolastica redatte dall'Avv. Nocera

www.integrazionescolastica.it

Federazione Associazioni Docenti per l'integrazione scolastica

www.accaparlante.it

Associazione Centro Documentazione Handicap

<http://digilander.libero.it/handicapscuola>

Sito del Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati

www.welfare.gov.it

Sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

www.superabile.it

www.superando.it

Portali per il mondo della disabilità

www.disabili.com

Informazione sul mondo della disabilità

www.disabilitaincifre.it

Dati statistici sulle persone con disabilità in Italia